Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 123° — Numero 309

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 10 novembre 1982 SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

AVVISO AGLI ABBONATI

Sono in corso di spedizione i moduli di conto corrente postale per rinnovo abbonamenti, salvo conguaglio, alla Gazzetta Ufficiale 1983.

I Signori Abbonati sono pregati, nel loro interesse, di attenersi scrupolosamente alle istruzioni che leggeranno nell'avviso allegato al conto corrente.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti telefonare ai numeri (06) 85082221-85082149.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

COMUNITA' EUROPEE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CIRCOLARI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 309 DEL 10 NOVEMBRE 1982:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 74:

O.N.C.E.A.S. - società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 31 agosto 1982.

Città di Torino: Obbligazioni « 5,50 % - 1960-1962 A.E.M. » sorteggiate il 20 ottobre 1982.

I.R.I. - Istituto per la ricostruzione industriale: Obbligazioni « IRI 5,50 % - 1963-1983 » sorteggiate il 12 ottobre 1982.

Celestri & C., società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1982.

Casa di cura città di Verona, società per azioni, in Verona: Obbligazioni sorteggiate il 25 ottobre 1982.

Officine Dansi, società per azioni, in Varese: Estrazione di obbligazioni.

Molino Giuseppe Sardi, società per azioni, in Castellazzo Bormida: Obbligazioni sorteggiate il 22 ottobre 1982.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 12 % - 1979-1994 » sorteggiate il 6 ottobre 1982.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 10 % - 1977-1997 » sorteggiate il 6 ottobre 1982.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 9 % - 1975-1995 » sorteggiate il 6 ottobre 1982.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 7 % - 1973-1993 » sorteggiate il 6 ottobre 1982.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 7 % - 1971-1991 » sorteggiate il 6 ottobre 1982.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 7 % - 1970-1990 » sorteggiate il 6 ottobre 1982.

Banca nazionale del lavoro, sezione speciale per il credito industriale (già sezione speciale per il credito alle medie e piccole industrie): Obbligazioni « 6 % - 1969-1989 » sorteggiate il 6 ottobre 1982.

M.M. - Metropolitana milanese, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 7 % - 1973-1988 » sorteggiate l'8 ottobre 1982.

Mondial express, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1982 (delibera assembleare 21 luglio 1978).

Mondial express, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1982 (delibera assembleare 11 novembre 1980).

Mondial express, società per azioni, in Milano: Obbligazioni sorteggiate il 5 ottobre 1982 (delibera assembleare 22 novembre 1974).

Fint - Finanziaria turistica, società per azioni, in Milano: Obbligazioni « 10 % - 1976-1985 » sorteggiate il 9 ottobre 1982.

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 75:

Credito navale, sezione autonoma dell'Istituto mobiliare italiano, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 14 ottobre 1982.

Istituto mobiliare italiano, ente di diritto pubblico, in Roma: Obbligazioni sorteggiate il 15 ottobre 1982.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 ottobre 1982, n. **815**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 273 al 283, relativi al corso di laurea in scienze agrarie, sono soppressi e sostituiti dai seguenti:

Art. 273. — La facoltà di agraria conferisce la laurea in scienze agrarie.

Art. 274. — La durata del corso degli studi è di cinque anni.

Il corso di studi è articolato nei seguenti tre indirizzi: « produzione vegetale », « tecnico-economico » e « zootecnico ». Lo studente è tenuto a scegliere l'indirizzo non oltre il termine del secondo anno.

I titoli di ammissione sono quelli prescritti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 275. — Discipline comuni a tutti gli indirizzi:

1) anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici;
2) biochimica agraria;
3) botanica generale;
3,5) botanica sistematica (semestrale);
4,5) chimica;
5,5) chimica del suolo;
6,5) fisica;
7,5) genetica agraria;
8,5) istituzioni di economia e di statistica agraria;
9,5) matematica;
10) zoologia generale agraria (semestrale);
11) agronomia generale;
12) coltivazioni arboree;
13) coltivazioni erbacee;
14) costruzioni rurali e topografia;
15) economia e politica agraria;
16) estimo rurale e contabilità;
17) industrie agrarie;
17,5) istituzioni di entomologia agraria (semestrale);
18) istituzioni di microbiologia agraria (semestrale);
18,5) istituzioni di patologia vegetale (semestrale);
19,5) meccanica e meccanizzazione agricola;
20,5) zootecnica;

accertamento della conoscenza di almeno una delle seguenti lingue straniere: francese, inglese, russa, spagnola e tedesca, mediante colloquio e traduzione di testi scientifici, da effettuarsi prima dell'assegnazione della tesi di laurea con docenti di discipline attinenti alla tesi stessa.

Art. 276. *Discipline caratterizzanti gli indirizzi.* — Indirizzo di produzione vegetale:

arboricoltura generale (in sostituzione di « coltivazioni arboree »);

21) arboricoltura speciale (semestrale) (**);

coltivazioni erbacee speciali (**) (in sostituzione di « coltivazioni erbacee »);

22) fisiologia delle piante coltivate;

22,5) entomologia agraria (in sostituzione di « istituzioni di entomologia agraria »);

23) irrigazione e drenaggio (semestrale) (**);

23,5) microbiologia agraria (in sostituzione di « istituzioni di microbiologia agraria »);

24,5) miglioramento genetico delle piante agrarie;

25) orticoltura (semestrale) (**);

25,5) patologia vegetale (in sostituzione di « istituzioni di patologia vegetale »).

Indirizzo « tecnico-economico »:

21,5) economia agraria (in sostituzione di « economia e politica agraria »);

politica agraria (in sostituzione di « economia e politica agraria »);

22) entomologia agraria (in sostituzione di « istituzioni di entomologia agraria »);

23) estimo rurale (in sostituzione di « estimo rurale e contabilità »);

contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura (in sostituzione di « estimo rurale e contabilità »);

24) economia del mercato dei prodotti agricoli;

25) idraulica agraria;

meccanizzazione agricola (in sostituzione di « meccanica e meccanizzazione agricola »);

25,5) patologia vegetale (in sostituzione di « istituzioni di patologia vegetale »).

(**) Discipline che in determinati orientamenti possono essere sostituite dalla facoltà con corsi a svolgimento più ampio, purché attivate e afferenti alla stessa area disciplinare, fermo restando in 31 il numero complessivo delle annualità.

Indirizzo « zootecnico »:

21,5) fisiologia degli animali in produzione zootecnica;

22) foraggicoltura (semestrale);

22,5) microbiologia agraria (in sostituzione di « istituzioni di microbiologia agraria »);

23,5) nutrizione e alimentazione animale;

zootecnica generale e miglioramento genetico (in sostituzione di « zootecnica »);

24,5) zootecnica speciale I;

25,5) zootecnica speciale II.

Art. 277. *Orientamenti.* — Ogni indirizzo è articolato in « orientamenti » stabiliti dalla facoltà nel manifesto annuale in base agli insegnamenti attivati. Ciascun orientamento viene definito da un gruppo di discipline, il cui numero concorre al raggiungimento di complessive 31 annualità, scelto dallo studente fra gruppi predisposti dalla facoltà.

Art. 278. *Laurea.* — Lo studente per accedere all'esame di laurea dovrà aver seguito i corsi e superato gli esami relativi a 31 discipline annuali o equivalenti (due discipline semestrali equivalgono ad una annuale), avere elaborato una tesi di laurea derivante da ricerca o progettazione o sperimentazione originali ed avere effettuato un tirocinio pratico-applicativo della durata minima da 3 a 6 mesi presso aziende della facoltà o aziende riconosciute dalla facoltà con apposite convenzioni ed indicate nel manifesto annuale degli studi.

Art. 279. — Tutti gli insegnamenti impartiti nella facoltà sono di lezioni teoriche e di esercizi pratici e possono essere integrati da visite ad opifici, fabbriche industriali e da esercitazioni in campagna.

Art. 280. — Gli esami di profitto sono orali, ma possono essere integrati da prove pratiche per le discipline sperimentali e per le materie che sono accompagnate da applicazioni di disegno.

Il voto è però complessivo.

Il profitto, per il disegno, può essere desunto dalle prove grafiche fornite dallo studente durante l'anno.

Art. 281. — L'esame di laurea consiste in una discussione orale relativa alla tesi di laurea.

Superato l'esame di laurea lo studente consegue il titolo di dottore in scienze agrarie con l'indicazione dell'indirizzo seguito.

Art. 282. *Elenco in ordine alfabetico delle discipline del corso di laurea in scienze agrarie.*

A

Acarologia agraria
Acquicoltura
Agricoltura e sviluppo economico
Agrometeorologia
Agrometeorologia e climatologia
Agronomia
Agronomia generale
Agronomia generale e coltivazioni erbacee
Agronomia montana
Agronomia tropicale e sub-tropicale
Agrumicoltura
Algologia
Allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio
Alpicoltura (prati, pascoli e colture di montagna)
Analisi chimico-agrarie
Analisi chimico-biologica degli alimenti zootecnici
Analisi contabile in agricoltura
Analisi dei residui di fitofarmaci
Analisi dei prodotti alimentari
Analisi dei sistemi produttivi
Anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici
Anatomia vegetale
Antiparassitari agricoli
Apicoltura
Apicoltura e bachicoltura
Applicazioni fitoiatriche
Approvvigionamenti e industrie degli alimenti di origine animale
Approvvigionamento dei prodotti agricoli e alimentari
Approvvigionamento energetico in agricoltura
Approvvigionamento idrico per l'agricoltura
Arboricoltura generale
Arboricoltura speciale
Architettura rurale
Aridocoltura
Assetto del territorio agricolo e forestale
Avicoltura

B

Bachicoltura
Batteriologia fitopatologica
Biochimica
Biochimica agraria
Biochimica degli alimenti
Biochimica del suolo
Biochimica industriale
Biochimica vegetale
Biochimica zootecnica
Biofisica
Biologia agraria
Biologia cellulare
Biologia generale
Biologia, produzione e tecnologia delle sementi
Biomatematica
Biotecnologia dei microrganismi fotosintetici
Biotecnologia delle fermentazioni
Botanica
Botanica agraria
Botanica forestale
Botanica generale
Botanica sistematica

C

Cartografia e fotointerpretazione agricola
Catasto terreni e fabbricati
Cerealicoltura
Chimica
Chimica agraria
Chimica analitica agraria
Chimica analitica e strumentale
Chimica degli antiparassitari
Chimica dei composti umici
Chimica e biochimica dei fitofarmaci e dei fitoregolatori
Chimica del suolo
Chimica della fertilizzazione
Chimica delle acque per uso irriguo
Chimica delle fermentazioni
Chimica delle sostanze naturali
Chimica e tecnologia degli aromi alimentari
Chimica forestale
Chimica generale ed inorganica
Chimica lattiero-casearia

Chimica organica
Chimica propedeutica I per agraria
Chimica propedeutica II per agraria
Citologia ed embriologia vegetale
Citogenetica vegetale
Citogenetica zootecnica;
Citotassonomia vegetale;
Classificazione agronomica e cartografia dei suoli
Climatologia
Climatologia e geopedologia
Coltivazione delle specie aromatiche e medicinali
Coltivazione e conservazione dei foraggi
Coltivazioni arboree
Coltivazioni arboree da legno e da frangivento
Coltivazioni erbacee
Coltivazioni erbacee delle regioni tropicali e sub-tropicali
Coltivazioni erbacee speciali
Coltivazioni legnose ornamentali
Colture erbacee industriali
Colture protette
Commercio internazionale dei prodotti agricoli
Complementi di costruzioni rurali
Complementi di idraulica agraria
Complementi di meccanica agraria
Coniglicoltura e allevamento degli animali da pellicia e da laboratorio
Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura
Controllo degli inquinamenti in agricoltura
Controllo delle attività vegetative e riproduttive in arboricoltura
Controllo e climatizzazione degli ambienti agricoli
Cooperazione ed associazione in agricoltura
Costruzioni ed impianti per coltivazioni protette
Costruzioni rurali
Costruzioni rurali e topografia
Costruzioni stradali forestali ed agrarie
Costruzioni zootecniche

D

Danni alle colture da avversità atmosferiche
Demografia zootecnica
Detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari
Diagnostica e terapia fitopatologica
Diagnostica e terapia fitovirologica
Difesa degli alimenti dagli animali infestanti
Difesa e conservazione del suolo
Diritto agrario
Diritto agrario pubblico
Diritto regionale
Disegno tecnico e materiali
Diserbanti

E

Ecofisiologia vegetale
Ecologia ed epidemiologia dei virus vegetali
Ecologia forestale
Ecologia microbica
Ecologia vegetale agraria
Ecologia zootecnica
Econometria agraria
Economia agraria
Economia degli investimenti pubblici e privati in agricoltura
Economia del mercato dei mezzi tecnici in agricoltura
Economia del mercato dei prodotti agricoli
Economia del mercato dei prodotti forestali
Economia del mercato dei prodotti zootecnici
Economia del mercato fondiario
Economia della meccanizzazione in agricoltura
Economia della produzione ittica
Economia delle industrie agro-alimentari
Economia e pianificazione dei Paesi tropicali e sub-tropicali
Economica e politica agraria
Economia e politica forestale
Economia ed estimo forestale
Economia montana e forestale
Elementi di fisica
Elementi di matematica
Elementi di meccanica applicata alle macchine agricole
Elementi di patologia vegetale
Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni
Elettrificazione agricola
Enologia
Entomologia agraria
Entomologia agraria generale
Entomologia agraria speciale
Entomologia agraria tropicale e sub-tropicale
Entomologia delle piante ortensi, da fiore e ornamentali
Entomologia forestale
Entomologia forestale tropicale e sub-tropicale
Entomologia frutticola
Entomologia medica
Entomologia merceologica
Entomologia urbana
Entomologia veterinaria
Enzimologia
Epidemiologia e previsione delle malattie delle piante
Ergotecnica e organizzazione aziendale
Ergotecnica, infortunistica e organizzazione del lavoro in agricoltura
Erosione e conservazione del suolo
Esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari
Estimo forestale e contabilità
Estimo rurale
Estimo rurale e contabilità
Etnologia ed etnografia zootecnica
Etologia degli animali in produzione zootecnica

F

Fertilità del suolo e nutrizione delle piante
Finanziamento e credito in agricoltura
Fisica
Fisica del terreno agrario
Fisica tecnica
Fisica tecnica applicata all'agricoltura
Fisiologia delle piante coltivate
Fisiologia degli animali in produzione zootecnica
Fisiologia e tecnica della riproduzione animale
Fisiologia post-raccolta dei prodotti frutticoli
Fisiologia post-raccolta dei prodotti ortofloricoli
Fisiologia vegetale
Fisiopatologia degli animali in produzione zootecnica
Fisiopatologia vegetale
Fitofarmaci
Fitogeografica ed ecologia vegetale
Fitoiatria
Fitomizologia
Fitopatie da frigoconservazione
Fitopatie non parassitarie
Fitormoni e fitoregolatori in arboricoltura

Fitormoni e fitoregolatori in ortofloricoltura
Fitosociologia
Fitotossicità degli inquinanti ambientali
Flora mellifora e impollinazione
Floricoltura
Fondamenti di chimica agraria
Fondamenti di idrotecnica per l'agricoltura
Foraggicoltura
Frutticoltura
Frutticoltura protetta
Frutticoltura tropicale e sub-tropicale

G

Genesi, classificazione e cartografia dei suoli
Genetica agraria
Genetica biometrica
Genetica dei microrganismi
Genetica della produzione sementiera
Geobotanica
Geologia applicata
Geopedologia

I

Idraulica agraria
Idrologia agraria
Idrologia e pianificazione delle risorse idriche (facoltà agraria)
Igiene degli allevamenti e profilassi
Igiene per l'industria alimentare
Immunogenetica zootecnica
Impianti aziendali
Industrie agrarie
Industrie alimentari dei prodotti di origine animale
Industrie chimico-forestali
Infestanti del legname
Infrastrutture territoriali agrarie e forestali
Ingegneria ambientale dei sistemi agricoli e forestali
Ingegneria zootecnica
Interazioni macchine e prodotti agricoli
Irrigazione e drenaggio
Ispezione degli alimenti di origine animale
Ispezione fitosanitaria dei prodotti annonari vegetali
Istituzioni di agricoltura
Istituzioni di economia
Istituzioni di economia politica
Istituzioni di economia e di statistica agraria
Istituzioni di entomologia agraria
Istituzioni di genio rurale
Istituzioni di microbiologia agraria
Istituzioni di patologia vegetale
Istituzioni di statistica economico-agraria
Istituzioni di tecnologie alimentari
Istituzioni e servizi internazionali in agricoltura

L

Legislazione agraria
Legislazione alimentare
Legislazione forestale
Legislazione zootecnica
Lotta alle malerbe
Lotta biologica e integrata
Lingua francese
Lingua inglese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca

M

Macchine agricole
Macchine ed automatismi per l'irrigazione
Macchine ed impianti di industrie agro-alimentari
Macchine per la sistemazione dei terreni agricoli
Malattie delle colture industriali da legno
Matematica
Materiali e tecnica delle costruzioni rurali
Meccanica agraria
Meccanica del suolo ed interazione macchina terreno
Meccanica e meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricolo-forestale
Meccanizzazione degli impianti zootecnici
Meccanizzazione delle colture tropicali e sub-tropicali
Metodi di lotta chimica contro le crittogame
Metodi numerici e statistici applicati all'agricoltura
Metodi statistici in economia agraria
Metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura
Metodologia della pratica estimativa
Metodologia sperimentale in agricoltura
Metodologia statistica e sperimentale in agricoltura
Metodologia statistica in agricoltura
Metodologie avanzate di selezione genetica
Metodologie di gestione della meccanizzazione agricola
Metodologie di selezione per la resistenza genetica alle avversità
Micologia
Micologia agraria
Micologia fitopatologica
Microbiologia agraria
Microbiologia degli alimenti di origine animale
Microbiologia dei prodotti alimentari
Microbiologia del terreno
Microbiologia dell'apparato digerente degli animali
Microbiologia delle acque
Microbiologia enologica
Microbiologia forestale
Microbiologia generale
Microbiologia industriale
Microbiologia lattiero-casearia
Microbiologia marina
Miglioramento genetico degli alberi forestali
Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
Miglioramento genetico delle piante agrarie
Miglioramento genetico delle piante legnose da frutto
Mineralogia del suolo
Mineralogia e geologia
Modellistica e programmazione delle aziende in agricoltura
Motori e trattrici agricole

N

Nematologia agraria
Neuroendocrinologia degli animali in produzione zootecnica
Nutrizione e alimentazione animale
Nutrizione minerale delle piante

O

Olivicoltura
Ordinamento e gestione delle industrie zootecniche
Organizzazione del lavoro in agricoltura

Organizzazione di mercato dei prodotti agricolo-alimentari
Organizzazione e gestione dell'azienda agraria
Orticoltura
Orticoltura e floricoltura
Orticoltura e fluoricoltura tropicale e sub-tropicale

P

Paesaggistica, parchi e giardini
Parassitologia
Parassitologia animale dei vegetali
Pascoli e foraggere tropicali e sub-tropicali
Patologia apicola
Patologia dei prodotti e delle derrate agrarie
Patologia del legno e derivati
Patologia delle colture protette
Patologia delle piante da frutto
Patologia delle piante ornamentali e da fiore
Patologia delle piante ortensi
Patologia delle piante tropicali e sub-tropicali
Patologia delle sementi
Patologia generale delle piante
Patologia vegetale
Patologia vegetale forestale
Pedologia
Pedologia forestale
Pedologia tropicale e sub-tropicale
Pianificazione agricola ed organizzazione del territorio
Pianificazione e gestione delle risorse idriche
Pianificazione e gestione economica del territorio
Pianificazione e programmazione economica in agricoltura
Piante ornamentali
Piante parassitarie e nocive alle colture agrarie
Politica agraria
Politica agraria comparata
Politica agraria della Comunità economica europea
Pomologia
Principi di economia agraria
Principi e metodi di applicazione della lotta chimica contro gli insetti
Prodotti chimici di uso agrario
Produzione delle sementi ortive e floreali
Programmazione economica in agricoltura ed utilizzazione delle risorse
Programmazione e vivaismo in orticoltura e floricoltura
Proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli e alimentari
Protezione della natura e riassetto del paesaggio

R

Residui e additivi alimentari
Resistenza alle malattie e selezione sanitaria delle piante
Ricerca operativa in agricoltura
Ricerche di mercato in agricoltura
Riordinamento fondiario
Risorse genetiche agrarie

S

Servizi fitopatologici, norme fitosanitarie e quarantena
Sistematica ed ecologia delle piante ortive e ornamentali
Sistemazioni idrauliche e difesa del suolo
Sistemazioni idraulico-forestali
Sistemi agricoli comparati
Sociologia rurale
Statistica agraria
Storia dell'agricoltura

T

Tappeti erbosi
Tecnica agronomica dell'irrigazione
Tecnica agronomica della fertilizzazione
Tecnica degli impianti di riscaldamento e frigoriferi per l'agricoltura
Tecnica degli impianti irrigui
Tecnica del diserbo
Tecnica della bonifica
Tecnica della bonifica e dell'irrigazione
Tecnica della coltivazione dei funghi
Tecnica delle applicazioni frigorifere
Tecnica mangimistica
Tecnica vivaistica
Tecniche delle colture irrigue
Tecniche di lotta antiparassitaria
Tecniche di lotta biologica
Tecniche di protezione delle colture
Tecniche di valutazione delle malattie delle piante
Tecnologia birraria
Tecnologia degli olii, grassi e derivati
Tecnologia dei cereali e derivati
Tecnologia dei prodotti agrumari
Tecnologia dei prodotti alimentari tropicali e sub-tropicali
Tecnologia del condizionamento e della distribuzione
Tecnologia delle conservazione dei prodotti agricoli
Tecnologia delle bevande alcooliche
Tecnologia delle conserve alimentari
Tecnologia delle fermentazioni
Tecnologia delle produzioni bovine
Tecnologia delle produzioni equine
Tecnologia delle produzioni ovine e caprine
Tecnologia delle produzioni suine
Tecnologia di conservazione e di trasformazione della frutta
Tecnologia lattiero-casearia
Tecnologia saccarifera dell'amido e derivati
Tecnologie alimentari (operazioni fondamentali, processi)
Tecnologie chimico-agrarie
Tecnologie energetiche per l'agricoltura
Tecnologie fisiche in agricoltura
Topografia, fotogrammetria e cartografia
Topografia rurale
Tossine e micotossine di parassiti vegetali
Trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli
Trasformazioni montane e rimboschimento
Trattamento dei sottoprodotti degli effluenti e approvvigionamento delle acque

U

Urbanistica rurale
Uso e riciclo delle biomasse in agricoltura

V

Valore alimentare e qualità degli ortaggi
Valutazioni ed amministrazione forestali
Valutazioni morfo-funzionali degli animali in produzione zootecnica

Viabilità rurale
Virologia vegetale
Virologia vegetale molecolare
Virosi delle colture mediterranee
Viticoltura

Z

Zoocolture
Zooeconomia
Zoologia agraria
Zoologia agraria generale
Zoologia agraria speciale
Zoologia forestale
Zoologia forestale, venatoria e acquicoltura
Zoologia generale agraria
Zootecnica
Zootecnica generale
Zootecnica generale e miglioramento genetico
Zootecnica montana
Zootecnica speciale I
Zootecnica speciale II
Zootecnica tropicale e sub-tropicale

Elenco delle predette discipline del corso di laurea in scienze agrarie suddivise per aree disciplinari:

Area n. 1 - AGRONOMIA

Agrometeorologia
Agrometeorologia e climatologia
Agronomia
Agronomia generale
Agronomia generale e coltivazioni erbacee
Agronomia montana
Agronomia tropicale e sub-tropicale
Alpicoltura (prati, pascoli e colture di montagna)
Aridocoltura
Biologia, produzione e tecnologia delle sementi
Cerealicoltura
Classificazione agronomica e cartografia dei suoli
Climatologia
Coltivazione e conservazione dei foraggi
Coltivazioni erbacee
Coltivazioni erbacee speciali
Coltivazioni erbacee delle regioni tropicali e sub-tropicali
Colture erbacee industriali
Ecologia vegetale agraria
Fisica del terreno agrario
Foraggicoltura
Istituzioni di agricoltura
Lotta alle malerbe
Metodologia sperimentale in agricoltura
Metodologia statistica e sperimentale in agricoltura
Pascoli e foraggere tropicali e sub-tropicali
Tecnica agronomica dell'irrigazione
Tecnica agranomica della fertilizzazione
Tecnica del diserbo
Tecnica delle colture irrigue

Area n. 2 - BOTANICA

Algologia
Anatomia vegetale
Biologia agraria
Biologia cellulare
Biologia generale
Botanica
Botanica agraria
Botanica forestale
Botanica generale
Botanica sistematica
Cartografia e fotointerpretazione agricola
Citologia ed embriologia vegetale
Citotassonomia vegetale
Ecofisiologia vegetale
Ecologia forestale
Fisiologia delle piante coltivate
Fisiologia vegetale
Fitogeografia ed ecologia vegetale
Fitosociologia
Geobotanica
Ingegneria ambientale dei sistemi agricoli e forestali
Protezione della natura e riassetto del paesaggio

Area n. 3 - CHIMICA AGRARIA

Analisi chimico-agrarie
Analisi dei residui di fitofarmaci
Biochimica agraria
Biochimica del suolo
Biochimica vegetale
Biochimica zootecnica
Chimica
Chimica agraria
Chimica analitica agraria
Chimica analitica e strumentale
Chimica degli antiparassitari
Chimica dei composti umici
Chimica del suolo
Chimica della fertilizzazione
Chimica delle acque per uso irriguo
Chimica delle sostanze naturali
Chimica e biochimica dei fitofarmaci e dei fitoregolatori
Chimica forestale
Chimica generale ed inorganica
Chimica organica
Chimica propedeutica I per agraria
Chimica propedeutica II per agraria
Controllo degli inquinamenti in agricoltura
Fertilità del suolo e nutrizione delle piante
Fondamenti di chimica agraria
Industrie chimico-forestali
Mineralogia e geologia
Nutrizione minerale delle piante
Prodotti chimici di uso agrario
Tecnologie chimico-agrarie
Uso e riciclo delle biomasse in agricoltura

Area n. 4 - COLTIVAZIONI ARBOREE

Agrumicoltura
Arboricoltura generale
Arboricoltura speciale
Coltivazioni arboree
Coltivazioni arboree da legno e da frangivento
Coltivazioni legnose ornamentali
Controllo delle attività vegetative e riproduttive in arboricoltura
Fisiologia post raccolta dei prodotti frutticoli
Fitormoni e fitoregolatori in arboricoltura
Frutticoltura
Frutticoltura protetta

Frutticoltura tropicale e sub-tropicale
Miglioramento genetico delle piante legnose da frutto
Olivicoltura
Pomologia
Tecnica vivaistica
Viticoltura

Area n. 5 - COSTRUZIONI RURALI

Architettura rurale
Assetto del territorio agricolo e forestale
Complementi di costruzioni rurali
Controllo e climatizzazione degli ambienti agricoli
Costruzioni ed impianti per coltivazioni protette
Costruzioni rurali
Costruzioni rurali e topografia
Costruzioni stradali forestali ed agrarie
Costruzioni zootecniche
Elementi di scienza e tecnica delle costruzioni
Infrastrutture territoriali agrarie e forestali
Materiali e tecnica delle costruzioni rurali
Topografia, fotogrammetria e cartografia
Topografia rurale
Urbanistica rurale
Viabilità rurale

Area n. 6 - ECONOMICO-ESTIMATIVA

Agricoltura e sviluppo economico
Analisi contabile in agricoltura
Analisi dei sistemi produttivi
Approvvigionamento dei prodotti agricoli e alimentari
Catasto terreni e fabbricati
Commercio internazionale dei prodotti agricoli
Contabilità e tecnica amministrativa delle imprese in agricoltura
Cooperazione ed associazione in agricoltura
Diritto agrario
Diritto agrario pubblico
Diritto regionale
Econometria agraria
Economia agraria
Economia degli investimenti pubblici e privati in agricoltura
Economia del mercato dei mezzi tecnici in agricoltura
Economia del mercato dei prodotti agricoli
Economia del mercato dei prodotti forestali
Economia del mercato dei prodotti zootecnici
Economia del mercato fondiario
Economia della meccanizzazione in agricoltura
Economia della produzione ittica
Economia delle industrie agro-alimentari
Economia e pianificazione dei paesi tropicali e sub-tropicali
Economia e politica agraria
Economia e politica forestale
Economia ed estimo forestale
Economia montana e forestale
Ergotecnica e organizzazione aziendale
Estimo forestale e contabilità
Estimo rurale
Estimo rurale e contabilità
Finanziamento e credito in agricoltura
Istituzioni di economia
Istituzioni di economia politica
Istituzioni di economia e di statistica agraria
Istituzioni di statistica economico-agraria
Istituzioni e servizi internazionali in agricoltura
Legislazione agraria
Legislazione forestale
Legislazione zootecnica
Metodi numerici e statistici applicati all'agricoltura
Metodi statistici in economia agraria
Metodologia dell'assistenza tecnica e divulgazione in agricoltura
Metodologia della pratica estimativa
Metodologia statistica in agricoltura
Metodologie di gestione della meccanizzazione agricola
Modellistica e programmazione delle aziende in agricoltura
Ordinamento e gestione delle industrie zootecniche
Organizzazione del lavoro in agricoltura
Organizzazione di mercato dei prodotti agricolo-alimentari
Organizzazione e gestione dell'azienda agraria
Pianificazione agricola ed organizzazione del territorio
Pianificazione e gestione economica del territorio
Pianificazione e programmazione economica in agricoltura
Politica agraria
Politica agraria comparata
Politica agraria della Comunità economica europea
Principi di economia agraria
Programmazione economica in agricoltura ed utilizzazione delle risorse
Ricerca operativa in agricoltura
Ricerche di mercato in agricoltura
Riordinamento fondiario
Sistemi agricoli comparati
Sociologia rurale
Statistica agraria
Storia dell'agricoltura
Trasformazioni montane e rimboschimento
Valutazioni ed amministrazione forestali
Zooeconomia

Area n. 7 - ENTOMOLOGIA AGRARIA

Acarologia agraria
Antiparassitari agricoli
Apicoltura
Apicoltura e bachicoltura
Bachicoltura
Difesa degli alimenti dagli animali infestanti
Entomologia agraria
Entomologia agraria generale
Entomologia agraria speciale
Entomologia agraria tropicale e sub-tropicale
Entomologia delle piante ortensi, da fiore e ornamentali
Entomologia forestale
Entomologia forestale tropicale e sub-tropicale
Entomologia frutticola
Entomologia medica
Entomologia merceologica
Entomologia urbana
Entomologia veterinaria
Fitomizologia
Flora mellifora e impollinazione
Infestanti del legname
Istituzioni di entomologia agraria
Lotta biologica e integrata

Nematologia agraria
Parassitologia
Parassitologia animale dei vegetali
Patologia apicola
Principi e metodi di applicazione della lotta chimica contro gli insetti
Tecniche di lotta antiparassitaria
Tecniche di lotta biologica
Zoologia agraria
Zoologia agraria generale
Zoologia agraria speciale
Zoologia forestale
Zoologia forestale, venatoria e acquicoltura
Zoologia generale agraria

Area n. 8 - FISICA

Biofisica
Elementi di fisica
Fisica

Area n. 9 - IDRAULICA AGRARIA

Approvvigionamento idrico per l'agricoltura
Complementi di idraulica agraria
Fondamenti di idrotecnica per l'agricoltura
Idraulica agraria
Idrologia agraria
Idrologia e pianificazione delle risorse idriche (fac. agraria)
Irrigazione e drenaggio
Pianificazione e gestione delle risorse idriche
Sistemazioni idrauliche e difesa del suolo
Sistemazioni idraulico-forestali
Tecnica degli impianti irrigui
Tecnica della bonifica
Tecnica della bonifica e dell'irrigazione

Area n. 10 - INDUSTRIE AGRARIE

Analisi dei prodotti alimentari
Biochimica
Biochimica degli alimenti
Biochimica industriale
Chimica e tecnologia degli aromi alimentari
Chimica lattiero-casearia
Detergenza e sanificazione degli impianti delle industrie alimentari
Enologia
Enzimologia
Esercitazioni di analisi chimica dei prodotti alimentari
Fisica tecnica
Industrie agrarie
Industrie alimentari dei prodotti di origine animale
Istituzioni di tecnologie alimentari
Legislazione alimentare
Proprietà fisico-meccaniche dei prodotti agricoli e alimentari
Residui e additivi alimentari
Tecnica delle applicazioni frigorifere
Tecnologia birraria
Tecnologia degli olii, grassi e derivati
Tecnologia dei cereali e derivati
Tecnologia dei prodotti agrumari
Tecnologia dei prodotti alimentari tropicali e sub-tropicali
Tecnologia del condizionamento e della distribuzione
Tecnologia della conservazione dei prodotti agricoli
Tecnologia delle bevande alcooliche
Tecnologia delle conserve alimentari
Tecnologia di conservazione e di trasformazione della frutta
Tecnologia lattiero-casearia
Tecnologia saccarifera dell'amido e derivati
Tecnologie alimentari (operazioni fondamentali, processi)
Tecnologie fisiche in agricoltura
Trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli
Trattamento dei sottoprodotti, degli effluenti e approvvigionamento delle acque

Area n. 11 - LINGUE

Lingua francese
Lingua inglese
Lingua russa
Lingua spagnola
Lingua tedesca

Area n. 12 - MATEMATICA

Biomatematica
Elementi di matematica
Matematica

Area n. 13 - MECCANICA AGRARIA

Approvvigionamento energetico in agricoltura
Complementi di meccanica agraria
Disegno tecnico e materiali
Elementi di meccanica applicata alle macchine agricole
Elettrificazione agricola
Ergotecnica, infortunistica e organizzazione del lavoro in agricoltura
Fisica tecnica applicata all'agricoltura
Impianti aziendali
Interazioni macchine e prodotti agricoli
Istituzioni di genio rurale
Macchine agricole
Macchine ed automatismi per l'irrigazione
Macchine ed impianti di industrie agro-alimentari
Macchine per la sistemazione dei terreni agricoli
Meccanica agraria
Meccanica del suolo ed interazione macchina terreno
Meccanica e meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricola
Meccanizzazione agricolo-forestale
Meccanizzazione degli impianti zootecnici
Meccanizzazione delle colture tropicali e sub-tropicali
Motori e trattrici agricole
Tecnica degli impianti di riscaldamento e frigoriferi per l'agricoltura
Tecnologie energetiche per l'agricoltura

Area n. 14 - MICROBIOLOGIA AGRARIA

Biotecnologia degli organismi fotosintetici
Biotecnologia delle fermentazioni
Chimica delle fermentazioni
Ecologia microbica
Genetica dei microrganismi
Igiene per l'industria alimentare
Ispezione degli alimenti di origine animale
Istituzioni di microbiologia agraria
Microbiologia agraria

Microbiologia degli alimenti di origine animale
Microbiologia dei prodotti alimentari
Microbiologia del terreno
Microbiologia dell'apparato digerente degli animali
Microbiologia delle acque
Microbiologia enologica
Microbiologia forestale
Microbiologia generale
Microbiologia industriale
Microbiologia lattiero-casearia
Microbiologia marina
Tecnologia delle fermentazioni

Area n. 15 - MIGLIORAMENTO GENETICO DELLE PIANTE AGRARIE

Citogenetica vegetale
Genetica agraria
Genetica biometrica
Genetica della produzione sementiera
Metodologie avanzate di selezione genetica
Metodologie di selezione per la resistenza genetica alle avversità
Miglioramento genetico degli alberi forestali
Miglioramento genetico delle piante agrarie
Risorse genetiche agrarie

Area n. 16 - ORTICOLTURA E FLORICOLTURA

Coltivazione delle specie aromatiche e medicinali
Colture protette
Fisiologia post-raccolta dei prodotti ortofloricoli
Fitormoni e fitoregolatori in ortofloricoltura
Floricoltura
Orticoltura
Orticoltura e floricoltura
Orticoltura e floricoltura tropicale e sub-tropicale
Paesaggistica, parchi e giardini
Piante ornamentali
Produzione delle sementi ortive e floreali
Propagazione e vivaismo in orticoltura e floricoltura
Sistematica ed ecologia delle piante ortive e ornamentali
Tappeti erbosi
Tecnica della coltivazione dei funghi
Tecniche di protezione delle colture
Valore alimentare e qualità degli ortaggi

Area n. 17 - PATOLOGIA VEGETALE

Applicazioni fitoiatriche
Batteriologia fitopatologica
Danni alle colture da avversità atmosferiche
Diagnostica e terapia fitopatologica
Diagnostica e terapia fitovirologica
Diserbanti
Ecologia ed epidemiologia dei virus vegetali
Elementi di patologia vegetale
Epidemiologia e previsione delle malattie delle piante
Fisiopatologia vegetale
Fitofarmaci
Fitoiatria
Fitopatie da frigoconservazione
Fitopatie non parassitarie
Fitotossicità degli inquinanti ambientali
Ispezione fitosanitaria dei prodotti annonari vegetali
Istituzioni di patologia vegetale
Malattie delle colture industriali da legno
Metodi di lotta chimica contro le crittogame
Micologia
Micologia agraria
Micologia fitopatologica
Patologia dei prodotti e delle derrate agrarie
Patologia del legno e derivati
Patologia delle colture protette
Patologia delle piante da frutto
Patologia delle piante ornamentali da fiore
Patologia delle piante ortensi
Patologia delle piante tropicali e sub-tropicali
Patologia delle sementi
Patologia generale delle piante
Patologia vegetale
Patologia vegetale forestale
Piante parassitarie e nocive alle colture agrarie
Resistenza alle malattie e selezione sanitaria delle piante
Servizi fitopatologici; norme fitosanitarie e quarantena
Tecniche di valutazione delle malattie delle piante
Tossine e micotossine di parassiti vegetali
Virologia vegetale
Virologia vegetale molecolare
Virosi delle colture mediterranee

Area n. 18 - PEDOLOGIA

Climatologia e geopedologia
Difesa e conservazione del suolo
Erosione e conservazione del suolo
Genesi, classificazione e cartografia dei suoli
Geologia applicata
Geopedologia
Mineralogia del suolo
Pedologia
Pedologia forestale
Pedologia tropicale e sub-tropicale

Area n. 19 - PRODUZIONE ANIMALE

Acquicoltura
Allevamento degli animali di interesse faunistico e venatorio
Analisi chimico biologica degli alimenti zootecnici
Anatomia, fisiologia e morfologia degli animali domestici
Approvvigionamenti e industrie degli alimenti di origine animale
Avicoltura
Citogenetica zootecnica
Coniglicoltura e allevamento degli animali da pelliccia e da laboratorio
Demografia zootecnica
Ecologia zootecnica
Etnologia ed etnografia zootecnica
Etologia degli animali in produzione zootecnica
Fisiologia degli animali in produzione zootecnica
Fisiologia e tecnica della riproduzione animale
Fisiopatologia degli animali in produzione zootecnica
Igiene degli allevamenti e profilassi

Immunogenetica zootecnica
Ingegneria zootecnica
Miglioramento genetico degli animali in produzione zootecnica
Neuroendocrinologia degli animali in produzione zootecnica
Nutrizione e alimentazione animale
Tecnica mangimistica
Tecnologia delle produzioni bovine
Tecnologia delle produzioni equine
Tecnologia delle produzioni ovine e caprine
Tecnologia delle produzioni suine
Valutazioni morfo-funzionali degli animali in produzione zootecnica
Zoocolture
Zootecnica
Zootecnica generale
Zootecnica generale e miglioramento genetico
Zootecnica montana
Zootecnica speciale I
Zootecnica speciale II
Zootecnica tropicale e sub-tropicale.

Art. 283. — Ogni insegnamento, a giudizio della facoltà, nel manifesto potrà avere durata semestrale o annuale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 ottobre 1982

PERTINI

BODRATO

Visto, *il Guardasigilli:* DARIDA
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 ottobre 1982
Registro n. 121 *Istruzione, foglio n.* 64

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

DECRETO 7 ottobre 1982.

Adeguamento delle tariffe delle copie ottenute mediante procedimenti fotografici meccanici o combinati eseguite negli archivi di Stato a richiesta di terzi.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLE FINANZE
E
IL MINISTRO DEL TESORO

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, che detta norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione delle firme;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962, che stabilisce i sistemi ammessi per l'esecuzione di copie e di atti pubblici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 1966, concernente la modifica del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 agosto 1962;

Vista la legge 17 dicembre 1962, n. 1863;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, che detta norme sulla organizzazione degli archivi di Stato;

Visto l'art. 12 del surrichiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 1409, che detta, tra l'altro, le modalità per la determinazione delle tariffe delle fotoriproduzioni ottenute mediante procedimenti meccanici e combinati eseguite negli archivi di Stato a richiesta di terzi;

Vista la legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, che detta norme sull'organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali;

Vista la necessità di procedere ad una revisione delle tariffe delle fotoriproduzioni approvate con decreto ministeriale 1° febbraio 1973 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 24 marzo 1973) a seguito dell'aumento della produzione di copie, delle variazioni verificatesi nei costi di mercato e della evoluzione dei costi di gestione;

Vista la determinazione delle nuove tariffe decisa nella seduta del 13 novembre 1981 dal comitato di settore per i beni archivistici;

Considerata l'opportunità di limitare la determinazione delle tariffe a quelli — tra i sistemi consentiti — di più comune uso o di probabile adozione da parte del servizio di fotoriproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato;

Decreta:

A richiesta di terzi possono essere rilasciate copie di documenti conservati negli archivi di Stato. Il permesso di riproduzione non attribuisce alcun diritto di proprietà artistica o letteraria di fronte a terzi.

Si elencano qui di seguito i sistemi ammessi per la duplicazione e le tariffe di cessione delle copie:

TARIFFE DELLE COPIE DI DOCUMENTI CONSERVATI PRESSO GLI ARCHIVI DI STATO ESEGUITE MEDIANTE PROCEDIMENTO FOTOGRAFICO, MECCANICO O COMBINATO.

I. — DUPLICAZIONI ESEGUITE MEDIANTE PROCEDIMENTI FOTOGRAFICI IN BIANCO E NERO CON RILEVAZIONE DELL'IMMAGINE A MEZZO RILEVATORE, ATTIVATORE, MONOBAGNO, DOPPIO BAGNO.

A) *Microfilm* (35 mm o 16 mm perforato od imperforato) (1):

a) Microfilm 35 mm: microcopie negative o positive (2):

1) richiesta minima: 20 fotogrammi pari a L. 2.500;

(1) A giudizio insindacabile dei tecnici addetti al servizio.
(2) In caso di rilascio di microcopie positive, il negativo rimane agli atti di ufficio.

2) costo di ciascun fotogramma dal 21° in poi lire 150 e dal 10.001 in poi L. 110;

3) il rilascio di un numero di fotogrammi negativi o positivi superiori a 5.000 dovrà essere autorizzato di volta in volta dal Ministero.

b) Microfilm 16 mm: microcopie negative o positive (2):

1) richiesta minima: 20 fotogrammi pari a L. 1.300;

2) costo di ciascun fotogramma dal 21° in poi L. 75 e dal 10.001 in poi L. 50;

3) il rilascio di un numero di fotogrammi negativi o positivi superiore ai 5.000 dovrà essere autorizzato di volta in volta dal Ministero.

B) *Ingrandimenti* (tratti da microcopia, da lastra o da pellicola piana) (1).

Non si rilasciano ingrandimenti per duplicazioni di serie integrali di cui al punto IV.

Stampe su carta ad emulsione semplice

Formato	Costo unitario, comprensivo del negativo (3)			
	Tratte da microfilm 35 mm		Tratte da pellicola piana	
	Carta normale	Carta politenata	Carta normale	Carta politenata
18 × 24	500	600	—	—
21 × 29,7	600	700	—	—
24 × 30	850	950	—	—
30 × 40	1350	1450	3300	3400
40 × 50	2150	2550	4100	4500
50 × 60	3150	3550	5100	5500
80 × 100	8000	10000	10000	12000

C) *Ingrandimenti* (tratti da microfilm 35 mm eseguiti con lettore-stampatore su carta trattata o comune).

Formato	Lire
Inferiore ad A3	150
A3	300
A2	600

II. DUPLICAZIONI ESEGUITE CON PROCEDIMENTO PER CONTATTO, TERMOGRAFICI, ELETTROFOTOGRAFICI E CON EVENTUALE RIDUZIONE RISPETTO AL FORMATO DELL'ORIGINALE.

1) Formato 21 × 29,7 = 100.

2) Formati superiori = L. 150.

(1) A giudizio insindacabile dei tecnici addetti al servizio.

(2) In caso di rilascio di microcopie positive, il negativo rimane agli atti di ufficio.

(3) Rimane agli atti d'ufficio.

III. — FOTORIPRODUZIONI A COLORI (1)

A) *Ingrandimenti* (richiesta minima stampa da 20 fotogrammi diversi).

Formato	Comprensivi di riprese		Tratti da negativo esistente	
6 × 9	1 copia	L. 550	1 copia	L. 350
13 × 18	»	» 1200	»	» 1000
18 × 24	»	» 2200	»	» 2000
24 × 30	»	» 5700	»	» 5500

B) *Diapositive* (solo 24 × 36 mm - richiesta minima 20 diapositive montate su telaietto, pari a L. 9.000).

Ciascuna diapositiva dalla 21ª in poi L. 500.

IV. — DUPLICAZIONE DI SERIE ARCHIVISTICHE INTEGRALI

La cessione di copie di intere serie archivistiche integrali deve essere comunque autorizzata dal Ministero anche se effettuata a lotti. Possono essere accolte soltanto richieste di altre amministrazioni archivistiche e di enti ed organismi a carattere culturale e senza fini di lucro.

Microcopie positive (richiesta minima 2000 microcopie) (2).

1) Costo di ciascun fotogramma dal 2001° al 10000° L. 120.

2) Costo di ciascun fotogramma dal 10001° al 30000° L. 110.

3) Costo di ciascun fotogramma dal 30001° in poi L. 100.

V. — MICROFILM NEGATIVO O POSITIVO, SCAMBIATO ALLA PARI CON AMMINISTRAZIONI ARCHIVISTICHE ESTERE E CON ENTI CULTURALI ITALIANI E STRANIERI.

L'amministrazione archivistica, sentito il competente comitato di settore, può acquisire copie di documenti italiani o riguardanti l'Italia, cedendo in cambio altrettante copie di documenti interessanti l'altra parte, qualora questa non intenda vendere le copie dei documenti in proprio possesso.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* per gli effetti dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.

Roma, addì 7 ottobre 1982

Il Ministro per i beni culturali e ambientali
FOSCHI

Il Ministro delle finanze
FORMICA

p. *Il Ministro del tesoro*
TARABINI

(1) Rilasciate dai laboratori di fotoriproduzione attrezzati per il procedimento a colori. Le fotoriproduzioni a colori vengono rilasciate solo per uso di studio. Il prezzo è comprensivo del costo della ripresa, dello sviluppo e dell'ingrandimento o della duplicazione su diapositiva. Il negativo rimane di proprietà dell'amministrazione archivistica.

(2) Alle medesime tariffe viene rilasciato il microfilm degli strumenti di ricerca propri delle unità fotografiche.

(5318)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

DECRETO 4 agosto 1982.

Modificazioni alle norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di contenitori cisterna o di veicoli cisterna stradali o ferroviari contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti.

IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Vista la legge 5 giugno 1962, n. 616;

Viste le norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di contenitori cisterna contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti, contenute nella circolare n. 310474/MP datata 1° agosto 1974;

Viste le norme per l'imbarco, il trasporto per mare e lo sbarco di veicoli cisterna stradali o ferroviari contenenti merci pericolose allo stato liquido oppure allo stato di gas liquefatti, contenute nella circolare numero 310476/MP datata 1° agosto 1974;

Considerato che la nota (1) dell'allegato 2 (elenco dei gas ammessi) alle norme sopra citate stabilisce l'adozione di particolari cautele per quanto riguarda i requisiti costruttivi, le pressioni di calcolo e di prova, la capacità, nonché le condizioni di imbarco, trasporto e sbarco dei contenitori cisterna e dei veicoli cisterna contenenti merci pericolose allo stato di gas liquefatti;

Riconosciuta l'esigenza di determinare le suddette particolari cautele, le quali devono essere osservate per il trasporto dei gas denominati « acido fluoridrico anidro », « anidride solforosa » e « cloro », ai quali la predetta nota (1) va applicata;

Ritenuto, per quanto sopra, di rielaborare le note (1) e (2), di eliminare la nota (3), il cui contenuto viene compreso nel primo comma della nuova nota (1) e di creare una nuova nota (3) che sostituirà quella eliminata;

Rammentato che la nota (6) dell'allegato 2 alle norme citate prescrive che:

« La distanza del contenitore cisterna e del veicolo cisterna dai fianchi e dalle estremità prodiera e poppiera della nave non deve essere inferiore a 1/5 della larghezza della nave stessa »;

Sentito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Art. 1.

La nota (1) dell'allegato 2 alle norme citate nelle premesse è modificata come segue:

« (1) L'Amministrazione può prevedere particolari cautele aggiuntive per quanto concerne le condizioni per l'imbarco, il trasporto e lo sbarco, oltre a quanto già stabilito dalle presenti norme.

Può anche essere abbreviato il termine prescritto per gli esami e i controlli periodici.

Tutte le chiusure dei contenitori e dei serbatoi dei veicoli devono essere sistemate al di sopra della fase liquida e nessuna tubazione o diramazione deve attraversare le pareti dei contenitori o dei serbatoi dei veicoli al di sotto di detta fase liquida. Le aperture devono poter essere chiuse ermeticamente e le chiusure protette a mezzo di apposito cappuccio.

Nella dichiarazione di cui all'art. 20 (per i contenitori) e di cui all'art. 24 (per i veicoli) deve risultare l'assenza di umidità nel prodotto, controllata mediante analisi su campioni prelevati presso lo stabilimento di produzione all'atto della immissione del prodotto nei contenitori o nei serbatoi dei veicoli.

Nella dichiarazione di cui al comma precedente deve altresì risultare che i contenitori e i serbatoi dei veicoli, prima della caricazione del prodotto, sono stati sottoposti, a cura del caricatore, a scrupolosa visita interna e sono stati essiccati.

Tuttavia, la visita non è necessaria ove tra un trasporto ed il successivo non sia intervenuto cambio d'uso e si sia proceduto con esito positivo alla analisi dei residui contenuti nei contenitori vuoti e nei serbatoi dei veicoli vuoti, ai fini dell'assenza di umidità.

Ogni qualvolta si procede alla chiusura di parti fornite di guarnizioni, queste devono essere sostituite da guarnizioni nuove ».

Art. 2.

La nota (2) dell'allegato 2 alle norme citate nelle premesse è modificata come segue:

« (2) I contenitori e i serbatoi dei veicoli devono essere provati per una pressione di 21 kg/cmq e devono essere corredati di dispositivi di sicurezza atti ad impedire ogni manovra della valvola di carico e scarico durante il trasporto ».

Art. 3.

La nota (3) dell'allegato 2 alle norme citate nelle premesse, il cui contenuto è compreso nel primo comma della nota (1), è eliminata. Al suo posto viene inserita la seguente nuova nota:

« (3) Per il dimensionamento dei contenitori e dei serbatoi dei veicoli, la pressione di calcolo in kg/cmq dev'essere non inferiore alla somma della tensione di vapore del gas a 65 °C, della pressione dovuta all'eventuale presenza di altri gas, sempre a 65 °C, e dell'effetto del battente idrostatico ».

Art. 4.

In conseguenza di quanto stabilito dagli articoli che precedono, il trasporto marittimo in contenitori cisterna e in veicoli cisterna dei sotto riportati gas deve avvenire con l'osservanza di quanto stabilito dalle note poste a fianco di ciascuno:

acido fluoridrico anidro: (1) - (2) - (6);
anidride solforosa: (1) - (3) - (6);
cloro: (1) - (3) - (6).

Roma, addì 4 agosto 1982

p. *Il Ministro*: NONNE

(5338)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

DECRETO 9 novembre 1982.

Modificazioni al decreto ministeriale 12 marzo 1981 recante norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il decreto ministeriale 12 marzo 1981, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 24 marzo 1981 recante « Norme concernenti i regolamenti valutari ed i rapporti finanziari con l'estero, e successive integrazioni e modificazioni »;

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 106 del 19 aprile 1982, con il quale è stato tra l'altro modificato l'art. 12 del richiamato decreto ministeriale 12 marzo 1981;

Visto il decreto ministeriale 14 luglio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 29 luglio 1982, con il quale, tra l'altro, è stata aggiunta la causale 129 all'allegato *A* al decreto ministeriale 12 marzo 1981;

Visto il decreto ministeriale 15 settembre 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 259 del 20 settembre 1982 con il quale è stato tra l'altro modificato l'art. 12 del ripetuto decreto ministeriale 12 marzo 1981;

Decreta:

Art. 1.

Il termine di 90 giorni di cui all'art. 12, lettera *a*), punto 1) del decreto ministeriale 12 marzo 1981, così come modificato dall'art. 1 del decreto ministeriale del 17 aprile 1982 e dal decreto ministeriale 15 settembre 1982 citati in premessa è elevato a 120 giorni.

Art. 2.

L'art. 14 del decreto ministeriale 12 marzo 1981, è così modificato:

Art. 14 - *Finanziamento obbligatorio a fronte di regolamenti anticipati per pagamenti all'estero e di regolamenti posticipati di esportazioni.* — I regolamenti valutari in via anticipata di importazioni di merci e di prestazioni di servizi rese da « non residenti » ed i regolamenti valutari relativi ad acquisti di merci in transito con esborso che precede l'introito, quando siano da effettuare attraverso i « conti valutari » ovvero mediante accreditamento nei « conti esteri » in lire di cui rispettivamente ai successivi Titoli IV e VI, devono essere eseguiti, se d'importo superiore a lire 5.000.000, con disponibilità derivanti da finanziamento in valuta concesso dalle « banche abilitate » osservate le modalità stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

E' fatta eccezione per i regolamenti relativi a rifornimenti di carburante in porti esteri a mezzi di trasporto navale o aereo gestiti da imprese con sede nel territorio della Repubblica, nonché per i regolamenti valutari relativi ad acquisti da parte di provveditori marittimi di merci estere destinate a provviste di bordo.

Le esportazioni in definitiva, fatturate in valuta estera, per un controvalore non inferiore a lire cinque milioni, con pagamento in tutto o in parte posticipato fino a 360 giorni dalla data dell'operazione doganale, sono assoggettate all'obbligo dell'accensione, a nome dell'esportatore, di un finanziamento in valuta da parte di banca italiana pari al 70 per cento del regolamento posticipato. Detto finanziamento dovrà essere estinto con la valuta introitata dall'estero. E' data facoltà agli esportatori interessati di mutare la valuta del finanziamento.

Art. 3.

Le modalità relative all'operatività del finanziamento saranno stabilite nelle circolari di attuazione e di applicazione del presente decreto.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 9 novembre 1982

Il Ministro: CAPRIA

(5412)

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 6 novembre 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 maggio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1982;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1982 che autorizza l'allestimento e l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro di serie Q (L. 1.000.000.000) privi del tagliando « cedola interessi » e con la firma del direttore generale del tesoro « Mario Sarcinelli »;

Decreta:

Per il giorno 16 novembre 1982 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.250 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,60 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 13 del decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei medesimi verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria e degli istituti di credito speciale.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 novembre 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1982.

I buoni verranno emessi solamente per la serie Q (L. 1.000.000.000); le altre serie previste dal decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse saranno utilizzate per quote di assegnazione inferiori al miliardo di lire.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1982
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 19

(5408)

DECRETO 6 novembre 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 maggio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1982;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1982 che autorizza l'allestimento e l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro di serie Q (lire 1.000.000.000) privi del tagliando « cedola interessi » e con la firma del direttore generale del tesoro « Mario Sarcinelli »;

Decreta:

Per il giorno 16 novembre 1982 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 1.250 miliardi.

Per detti buoni il prezzi base di collocamento è stabilito in L. 91,70 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 13 del decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse e le sezioni di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 novembre 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1982.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 novembre 1982
Registro n. 32 Tesoro, foglio n. 20

(5409)

DECRETO 6 novembre 1982.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 6 maggio 1982 con il quale sono state fissate le modalità di emissione dei buoni ordinari del Tesoro dal 1° maggio al 31 dicembre 1982;

Visto il decreto ministeriale 5 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 9 agosto 1982 che autorizza l'allestimento e l'immissione in circolazione dei buoni ordinari del Tesoro di serie Q (L. 1.000.000.000) privi del tagliando « cedola interessi » e con la firma del direttore generale del tesoro « Mario Sarcinelli »;

Decreta:

Per il giorno 16 novembre 1982 è disposta l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 750 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 84,30 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul capitolo 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'esercizio finanziario 1983.

L'assegnazione dei buoni ordinari del Tesoro avverrà con le modalità indicate nell'art. 13 del decreto ministeriale 30 aprile 1982 citato nelle premesse e le sezioni

di tesoreria provinciale, in deroga a quanto stabilito dall'art. 10 del decreto medesimo, continueranno ad apporre sui titoli, all'atto della emissione, l'indicazione degli interessi sia in valore assoluto sia in misura percentuale.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e dei loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91 entro e non oltre le ore 12 del giorno 11 novembre 1982 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 30 aprile 1982.

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 novembre 1982

Il Ministro: ANDREATTA

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *novembre* 1982
Registro n. 32 *Tesoro, foglio n.* 21

(5410)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale » delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2808/82 della commissione, del 21 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2809/82 della commissione, del 21 ottobre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2810/82 della commissione, del 21 ottobre 1982, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonché i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2811/82 della commissione, del 21 ottobre 1982, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 2812/82 della commissione, del 21 ottobre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 2813/82 della commissione, del 21 ottobre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione nel settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 2814/82 della commissione, del 21 ottobre 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2815/82 della commissione, del 21 ottobre 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali, applicabili nei confronti dei paesi terzi, per taluni prodotti originari della Iugoslavia.

Regolamento (CEE) n. 2816/82 della commissione, del 21 ottobre 1982, che fissa il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 2817/82 della commissione, del 21 ottobre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione per il malto.

Regolamento (CEE) n. 2818/82 della commissione, del 21 ottobre 1982, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali e delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala.

Pubblicati nel n. L 296 *del* 22 *ottobre* 1982

(274/C)

Regolamento (CEE) n. 2819/82 della commissione, del 22 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2820/82 della commissione, del 22 ottobre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2821/82 della commissione, del 21 ottobre 1982, che fissa i prezzi limite nel settore delle uova.

Regolamento (CEE) n. 2822/82 della commissione, del 21 ottobre 1982, che fissa i prezzi limite nel settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 2823/82 della commissione, del 21 ottobre 1982, che fissa i prezzi limite e le imposte all'importazione per l'ovoalbumina e la lattoalbumina.

Regolamento (CEE) n. 2824/82 della commissione, del 20 ottobre 1982, relativo al regime da applicare alle importazioni in Francia di alcuni prodotti tessili originari della Cina.

Regolamento (CEE) n. 2825/82 della commissione, del 22 ottobre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 1726/70, che fissa le modalità relative alla concessione del premio per il tabacco in foglia.

Regolamento (CEE) n. 2826/82 della commissione, del 22 ottobre 1982, recante concessione di un aiuto, fissato forfettariamente in anticipo, all'ammasso privato di quarti posteriori nel settore delle carni bovine recante seconda modifica del regolamento (CEE) n. 1091/80.

Regolamento (CEE) n. 2827/82 della commissione, del 22 ottobre 1982, che autorizza la Repubblica federale di Germania e il Granducato del Lussemburgo a permettere in determinate condizioni un aumento supplementare della gradazione alcolometrica di taluni vini e di taluni prodotti destinati all'elaborazione dei vini.

Regolamento (CEE) n. 2828/82 della commissione, del 22 ottobre 1982, che sopprime la tassa di compensazione all'importazione di cetrioli originari della Spagna.

Regolamento (CEE) n. 2829/82 della commissione, del 22 ottobre 1982, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2830/82 della commissione, del 22 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 297 *del* 23 *ottobre* 1982

(275/C)

Regolamento (CEE) n. 2831/82 della commissione, del 25 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2832/82 della commissione, del 25 ottobre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2833/82 della commissione, del 22 ottobre 1982, che modifica le possibilità di importazione di taluni tessili originari di Taiwan.

Regolamento (CEE) n. 2834/82 della commissione, del 25 ottobre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2104/75 per quanto concerne talune modalità particolari d'applicazione del regime dei titoli d'importazione e di fissazione anticipata nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Regolamento (CEE) n. 2835/82 della commissione, del 25 ottobre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 49/81, relativo ai metodi di cooperazione amministrativa, destinati ad attuare, durante il periodo transitorio, la libera circolazione delle merci negli scambi tra la Grecia e gli altri Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 2836/82 della commissione, del 25 ottobre 1982, relativo al rilascio, il 30 ottobre 1982, dei titoli d'importazione per taluni prodotti del settore delle carni ovine e caprine originari di alcuni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2837/82 della commissione, del 25 ottobre 1982, che modifica l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2838/82 della commissione, del 25 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2839/82 della commissione, del 25 ottobre 1982, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Pubblicati nel n. L 298 *del* 26 *ottobre* 1982

(276/C)

Regolamento (CEE) n. 2840/82 della commissione, del 26 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2841/82 della commissione, del 26 ottobre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi alla importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2842/82 della commissione, del 26 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per i bovini vivi e per le carni bovine diverse da quelle congelate.

Regolamento (CEE) n. 2843/82 della commissione, del 26 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per le carni bovine congelate.

Regolamento (CEE) n. 2844/82 della commissione, del 26 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione di ovini e caprini vivi, nonché di carni ovine e caprine diverse dalle carni congelate.

Regolamento (CEE) n. 2845/82 della commissione, del 26 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione di carni ovine e caprine congelate.

Regolamento (CEE) n. 2846/82 della commissione, del 26 ottobre 1982, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio di detta regione.

Regolamento (CEE) n. 2847/82 della commissione, del 26 ottobre 1982, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2848/82 della commissione, del 26 ottobre 1982, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2849/82 della commissione, del 26 ottobre 1982, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2850/82 della commissione, del 26 ottobre 1982, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza, di ravizzone e di girasole.

Regolamento (CEE) n. 2851/82 della commissione, del 26 ottobre 1982, che accorda la possibilità di concludere contratti di magazzinaggio privato a breve termine per il vino da tavola del tipo A II.

Regolamento (CEE) n. 2852/82 della commissione, del 26 ottobre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2416/82 concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani tondi a destinazione di taluni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2853/82 della commissione, del 26 ottobre 1982, che modifica per la terza volta il regolamento (CEE) n. 1959/82 concernente una gara per la determinazione della restituzione all'esportazione di riso lavorato a grani lunghi a destinazione di taluni Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2854/82 della commissione, del 26 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Pubblicati nel n. L 299 *del* 27 *ottobre* 1982

(277/C)

Regolamento (CEE) n. 2855/82 della commissione, del 27 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2856/82 della commissione, del 27 ottobre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2857/82 della commissione, del 27 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2858/82 della commissione, del 27 ottobre 1982, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2859/82 della commissione, del 27 ottobre 1982, che fissa le restituzioni all'esportazione dello zucchero bianco e dello zucchero greggio, come tali.

Regolamento (CEE) n. 2860/82 della commissione, del 26 ottobre 1982, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1982 per i giovani bovini maschi destinati all'ingrasso.

Regolamento (CEE) n. 2861/82 della commissione, del 27 ottobre 1982, che modifica il regolamento (CEE) n. 2931/81 recante sospensione dei dazi doganali applicabili all'importazione nella Comunità a nove di taluni prodotti agricoli in provenienza dalla Grecia.

Regolamento (CEE) n. 2862/82 della commissione, del 27 ottobre 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili alle altre vitamine, della sottovoce 29.38 BV della tariffa doganale comune, originarie della Cina beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2863/82 della commissione, del 27 ottobre 1982, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai sacchi, sacchetti ed altri simili contenitori di polietilene, della sottovoce 39.07 BV ex d) della tariffa doganale comune, originari di Singapore beneficiario delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3601/81 del Consiglio.

Regolamento (CEE) n. 2864/82 della commissione, del 27 ottobre 1982, che stabilisce in quale misura può essere dato seguito alle domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1982 per le carni bovine congelate destinate alla trasformazione.

Regolamento (CEE) n. 2865/82 della commissione, del 27 ottobre 1982, che determina in quale misura possono essere accolte le domande di titoli d'importazione presentate nel mese di ottobre 1982 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate.

Regolamento (CEE) n. 2866/82 della commissione, del 27 ottobre 1982, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 2867/82 della commissione, del 27 ottobre 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero greggio per la nona gara parziale effettuata nel quadro della gara permanente principale prevista dal regolamento (CEE) n. 2013/82.

Regolamento (CEE) n. 2868/82 della commissione, del 27 ottobre 1982, che fissa l'importo massimo della restituzione alla esportazione di zucchero bianco per la quattordicesima gara parziale effettuata nell'ambito della gara permanente principale di cui al regolamento (CEE) n. 2014/82.

Pubblicati nel n. L 300 *del* 28 *ottobre* 1982

(278/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Pisa ad accettare due donazioni

Con decreto del prefetto della provincia di Pisa 20 settembre 1982, n. 2255, l'Università di Pisa è stata autorizzata ad accettare in donazione una cabina silente, completa di: audiometro Amplifon «300»; impedenzometro, registratore, tavolo G/5 con magnetofono, del valore complessivo di L. 9.000.000, appartenente agli eredi dello scomparso prof. Guido Bartalena.

Con decreto del prefetto della provincia di Pisa 20 settembre 1982, n. 2256, l'Università di Pisa è stata autorizzata ad accettare la donazione di un apparecchio scientifico Piezotron U misuratore automatico di costanti piezoelettriche, dielettriche ed elastiche complesse su campioni polimerici artificiali e naturali, del valore complessivo di L. 63.765.016, appartenente alla Brown University Research Fondation di Providence, Rhode Island-USA.

(5341)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Provvedimenti concernenti la revoca dell'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 15 ottobre 1982, ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società «Re.Co.Fi.Sa. - Revisione consulenza fiduciaria S.p.a.», in Milano.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 15 ottobre 1982, ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività di revisione alla società a r.l. «Fire - Società di revisione», in Salerno.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con decreto 15 ottobre 1982, ha revocato l'autorizzazione ad esercitare attività fiduciaria e di revisione alla società «Revisa - Società italiana di revisione S.p.a.», in Roma.

(5324)

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 29 *ottobre* 1982, *n.* **43.**

Addizionale straordinaria alle imposte ILOR e IRPEG dovuta dalle persone fisiche, dalle società di persone e dalle società di capitali ed enti a titolo d'acconto e a saldo. Modalità di versamento alle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato e in esattoria. Decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito nella legge 26 febbraio 1982, n. 52.

Alle intendenze di finanza;
Agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette;
Agli uffici distrettuali delle imposte dirette;
Alla regione siciliana - assessorato delle finanze;
Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza - Ispettorato generale di bilancio;
Al Ministero del tesoro - Direzione generale del tesoro;
Alla Banca d'Italia - Servizio rapporti con il Tesoro;
Alla Cassa della regione siciliana - Banco di Sicilia;
Alle ragionerie provinciali dello Stato;
All'Associazione nazionale esattori;
All'Associazione bancaria italiana;
e, per conoscenza:
Alla Direzione generale degli affari generali e del personale - Servizio ispettivo;
Al Servizio centrale degli ispettori tributari;
Al Consorzio nazionale esattori.

PREMESSA

Il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 787, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1982, n. 52, ha istituito per l'anno 1982 un'addizionale straordinaria, nella misura dell'8 %, da applicare all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, all'imposta locale sui redditi e alle ritenute alla fonte relative a taluni redditi di capitale (interessi, dividendi).

L'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1982, n. 486, riproposto nell'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, nell'elevare dal 25 % al 30 % l'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° agosto 1982, ha parzialmente modificato, per quanto concerne tale imposta, le disposizioni relative all'istituita addizionale straordinaria.

Questo Ministero, con circolare n. 6 del 26 gennaio 1982, ha già ampiamente illustrato le procedure di versamento dell'addizionale straordinaria all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi — dovuta dalle società ed enti con esercizio sociale non coincidente con l'anno solare — e alle ritenute alla fonte gravate dalla straordinaria contribuzione.

Sciogliendo la riserva contenuta nella citata circolare n. 6, si esaminano ora gli aspetti peculiari concernenti i versamenti dell'addizionale straordinaria da eseguirsi dalle persone fisiche e dalle società di persone, nonché da quelle società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche con esercizio coincidente con l'anno solare, alla luce anche delle innovazioni recate con il decreto-legge n. 486.

Pertanto, i soggetti tenuti al pagamento dell'addizionale in parola, che saranno presi in considerazione nei paragrafi seguenti sono:

1) le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato, queste ultime limitatamente ai redditi prodotti nell'ambito dello Stato;

2) le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, nonché le altre società ad esse equiparate;

3) le società e gli enti indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, numero 598, con esercizio coincidente con l'anno solare.

§ I. — ADDIZIONALE COMMISURATA ALL'ILOR DOVUTA DALLE PERSONE FISICHE E DALLE SOCIETÀ DI PERSONE

Le persone fisiche, residenti e non residenti nel territorio dello Stato (queste ultime per i redditi prodotti nel territorio dello Stato) e le società ed associazioni indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, in quanto risultino assoggettate, per l'anno 1982, all'imposta locale sui redditi devono eseguire un separato versamento a titolo di addizionale straordinaria.

Similmente a quanto avviene per l'imposta principale (ILOR) per la quale è previsto un versamento a titolo di acconto e uno a titolo di saldo, anche per l'addizionale in questione è previsto un versamento provvisorio, da eseguire nel novembre 1982, e un versamento a saldo, da effettuare nel 1983, contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi per il periodo d'imposta 1982.

Per la determinazione dell'ammontare del versamento occorre distinguere se il versamento dell'addizionale è eseguito a titolo provvisorio d'acconto o a titolo di saldo.

1. — *Versamento a titolo provvisorio* (acconto).

Il calcolo dell'importo dovuto in via provvisoria a titolo di addizionale non comporta il ricorso a procedure o conteggi particolari, giacché è sufficiente calcolare l'8 % dell'importo dovuto a titolo di acconto dell'imposta locale sui redditi per l'anno 1982, come stabilisce l'art. 5 del decreto-legge n. 787.

Pertanto, se dal quadro O del mod. 740 per l'anno 1981 o del mod. 750, la persone fisica o la socieà di persone risulta debitrice di un'imposta ILOR superiore a L. 40.000, sarà tenuta a versare — oltre all'acconto sullo stesso tributo — anche l'acconto dell'addizionale straordinaria.

Tuttavia, per evitare un oneroso afflusso di versamenti di addizionale per importi di modesta entità, anche per i pagamenti provvisori trova applicazione la disposizione contenuta nell'ultimo comma dell'art. 4 del decreto-legge n. 787 in base alla quale il versamento dell'addizionale all'ILOR non deve essere eseguito se il corrispondente importo dell'addizionale stessa non supera le L. 10.000; conseguentemente, il versamento minimo dovrà essere pari a L. 11.000.

Considerato, infatti, che i versamenti degli acconti dell'ILOR devono essere arrotondati alle mille lire e che, del pari, va arrotondato il versamento dell'addizionale (alle mille lire per difetto se la frazione non è superiore a lire cinquecento o per eccesso se è superiore), ne consegue che quest'ultimo versamento non è dovuto allorché i versamenti d'acconto dell'ILOR non superano le L. 131.000 (fino a tale importo la quota dell'8 % è pari a L. 10.480); vanno invece assoggettati al versamento provvisorio dell'addizionale gli importi di L. 132.000, dal momento che la corrispondente quota dell'8 %, ammontando a L. 10.560, va arrotondata, per eccesso, a L. 11.000.

Tenuto conto, poi, che l'art. 10 del decreto-legge n. 787 ha elevato dal 90 % al 92 % la misura degli importi dovuti a titolo di acconto delle imposte IRPEF, IRPEG e ILOR a decorrere dal 1° gennaio 1982, perché si renda dovuto l'acconto dell'addizionale è necessario che il contribuente risulti debitore dell'ILOR per l'anno 1981 per un importo pari o superiore a L. 143.000. Parimenti, non è obbligato al versamento provvisorio dell'addizionale chi legittimamente non abbia presentato la dichiarazione per il periodo d'imposta 1981. E' il caso di quelle persone fisiche o di quelle società di persone che per la prima volta conseguono redditi nel 1982.

In conclusione, l'addizionale straordinaria a titolo provvisorio, da calcolare nella misura dell'8 %, è dovuta se al rigo 87 del quadro O della dichiarazione modello 740/81 o al rigo 55 del quadro O della dichiarazione mod. 750/81 risulti un importo almeno pari a L. 143.000.

2. — *Versamento a saldo.*

Al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi mod. 740 o mod. 750 relativi al 1982, da presentare nel maggio del 1983, occorrerà procedere al versamento a saldo dell'addizionale, operando nel modo seguente:

considerare il rigo relativo all'ILOR dovuta per il periodo d'imposta 1982;

non procedere ad alcuna operazione se l'ammontare ivi riportato è pari o inferiore a L. 131.000; se è superiore, invece, a detto limite, si deve calcolare l'8 % a titolo di addizionale;

sottrarre dall'importo dell'addizionale come sopra determinato, arrotondato alle L. 1.000 con i criteri in precedenza indicati, l'ammontare dell'addizionale eventualmente corrisposta a titolo provvisorio nel novembre 1982.

Qualora l'importo della differenza ottenuto sia superiore al limite di L. 1.000, lo stesso andrà versato con le modalità di cui al successivo punto 3; ove, invece, l'importo della differenza sia pari o inferiore alle L. 1.000, non dovrà essere eseguito alcun versamento a saldo.

3. — *Termini e modalità di versamento in banca.*

L'art. 7, ultimo comma, del decreto-legge n. 787 dispone che per quanto attiene ai versamenti, all'accertamento, alla liquidazione, alla riscossione e al contenzioso dell'addizionale trovano applicazione le disposizioni concernenti le imposte (e le ritenute) cui l'addizionale stessa inerisce.

Pertanto, il versamento dell'addizionale dovuta dalle persone fisiche e dalle società ed associazioni indicate nell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 597 deve essere effettuato alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, mediante delega irrevocabile ad una azienda di credito.

A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, sono stati approvati appositi moduli, da utilizzare indifferentemente dalle persone fisiche e dalle società di persone per i versamenti sia in acconto che a saldo, della addizionale straordinaria. Il modello è simile a quello previsto per il versamento dell'ILOR, e pertanto può essere utilizzato anche da coniugi entrambi debitori che hanno prodotto in forma congiunta la dichiarazione relativa ai redditi posseduti nel 1981 o che decidono di produrre un'unica dichiarazione per l'anno 1982.

Si rammenta che in nessun caso è consentito al contribuente di operare compensazioni, ove risulti contemporaneamente debitore e creditore per l'addizionale straordinaria e per la relativa imposta.

La delega deve essere conferita:

a) dal 1° al 30 novembre 1982, per il versamento a titolo provvisorio, sempreché l'importo arrotondato dell'addizionale straordinaria sia non inferiore a lire 11.000;

b) dal 1° al 31 maggio 1983, per il versamento a saldo, sempreché l'importo arrotondato dell'addizionale dovuta, al lordo dell'acconto, non sia inferiore a lire 11.000 e l'importo arrotondato, al netto del versamento provvisorio (acconto), non sia inferiore a L. 2.000;

c) entro il 30 novembre 1983, per il versamento a saldo quando la dichiarazione dei redditi mod. 740 venga presentata ai sensi dell'art. 65 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dagli eredi del contribuente;

d) entro i termini di cui agli articoli 10 e 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 per il versamento dell'addizionale all'imposta locale sui redditi dovuta dalle società di persone, in caso di liquidazione, di trasformazione e di fusione.

Per quanto concerne i termini previsti alle lettere *a*) e *b*), le aziende di credito sono tenute ad accettare deleghe conferite tardivamente, ma non oltre il 31 dicembre 1982 per i versamenti d'acconto e il 30 giugno 1983 per i versamenti a saldo, salva l'applicazione a carico del contribuente della sopratassa e dei relativi interessi, come si vedrà al paragrafo III.

Le due copie di attestazione di pagamento rilasciate dalla banca in sede di versamento provvisorio dell'addizionale straordinaria devono essere conservate dai contribuenti in quanto la prima di esse dovrà essere allegata alla dichiarazione dei redditi per l'anno 1982, unitamente all'attestato concernente il versamento a saldo. I relativi estremi di pagamento andranno riportati nel quadro appositamente istituito nelle dichiarazioni modelli 740 e 750, per l'evidenziazione dell'addizionale straordinaria.

4. — *Compiti delle aziende di credito.*

In ordine alle attribuzioni e ai compiti demandati alle aziende di credito non vi sono modifiche per quanto riguarda:

il rilascio degli attestati ai contribuenti;

i termini di versamento alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato;

la misura della commissione spettante;

la conservazione dei documenti per un periodo di cinque anni dall'eseguita operazione;

la misura della penale prevista dalla legge 2 maggio 1976, n. 160.

Aspetti particolari, invece, riguardano:

l'istituzione di uno specifico conto per le operazioni concernenti i versamenti dell'addizionale straordinaria, da tenere distinto dai versamenti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta locale sui redditi;

l'estensione alle aziende di credito che operano nella regione Sicilia delle disposizioni che regolano il servizio nel restante territorio nazionale. Ciò perché l'articolo 9 del decreto-legge n. 787 dispone l'acquisizione all'erario dell'intero gettito dell'addizionale straordinaria esclusa ogni partecipazione delle regioni;

registrazione dei dati relativi all'addizionale di che trattasi sullo stesso supporto magnetico previsto per le deleghe concernenti l'imposta sul reddito delle persone fisiche e l'imposta locale sui redditi secondo le caratteristiche tecniche indicate nell'art. 3 al decreto ministeriale 20 ottobre 1982, previsto dall'art. 7 del decreto-legge n. 787, anziché secondo quelle indicate nell'allegato 5 al decreto ministeriale 1° ottobre 1982;

versamento dell'addizionale al capitolo d'entrata del bilancio dello Stato 1029: all'art. 5 per le somme ricevute a titolo di saldo e all'art. 6 per le somme ricevute a titolo provvisorio d'acconto.

§ II. — ADDIZIONALE DOVUTA DALLE SOCIETÀ ED ENTI SOGGETTI ALL'IRPEG

Le società e gli enti indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, soggetti per l'anno 1982 all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e all'imposta locale sui redditi, sono tenuti altresì al pagamento delle relative addizionali straordinarie, secondo le disposizioni dell'art. 4 del decreto-legge n. 787.

In proposito si fa presente che l'art. 6 del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, riproponendo l'art. 4 del decreto-legge 31 luglio 1982, n. 486, ha elevato dal 25 % al 30 % la misura dell'aliquota dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° agosto 1982 ed ha contestualmente soppresso l'obbligo del pagamento dell'addizionale straordinaria relativa all'IRPEG dovuta per lo stesso periodo, fermo l'obbligo del versamento provvisorio.

Ne consegue che le società di capitali ed enti, ove ne ricorrano le situazioni in appresso illustrate, sono tenuti ad eseguire due versamenti di addizionale straordinaria a titolo di acconto nel mese di novembre 1982, in rapporto ai versamenti dell'imposta principale, e un solo versamento a saldo, da effettuare nel 1983 relativamente all'ILOR, contestualmente alla presentazione della dichiarazione dei redditi.

Per la determinazione delle somme dovute, si esaminano separatamente i versamenti di addizionale a titolo provvisorio, da quelli a titolo di saldo e, con l'occasione, si rammenta che in nessun caso è consentito al contribuente di operare compensazioni, ove risulti contemporaneamente debitore e creditore per l'addizionale straordinaria e per le relative imposte.

E' superfluo precisare che l'esonero dall'addizionale sull'IRPEG disposto dagli articoli 4 e 6, rispettivamente dei decreti-legge numeri 486 e 688, non opera nei confronti delle società ed enti con periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 1982 e chiuso anteriormente al 1° agosto 1982. Al riguardo si richiamano le istruzioni diramate con la circolare n. 6 del 26 gennaio 1982.

1. — *Versamenti a titolo provvisorio.*

Per la determinazione dell'ammontare dell'addizionale straordinaria all'imposta sul reddito delle persone giuridiche non vi sono disposizioni diverse da quelle previste per le persone fisiche e le società di persone, esaminate al punto 1 del precedente § I, al quale pertanto si fa rinvio.

Con riferimento alla dichiarazione mod. 760/82, occorre preliminarmente stabilire gli ammontari dell'IRPEG e dell'ILOR dovuti a titolo di acconto, che a partire dal 1982 sono pari al 92 %, e non più al 90 % delle imposte dovute per l'anno o periodo d'imposta precedente. In pratica, si deve calcolare il 92 % delle imposte indicate ai righi 05 e 20 del mod. 760/M-A o ai righi 32 e 52 del mod. 760/M-B, relative ai redditi dell'anno 1981. Se dalle operazioni eseguite emergono im-

porti superiori al limite di L. 132.000, su tali importi va calcolata l'addizionale straordinaria nella prevista misura dell'8 %.

2. — *Versamento a saldo.*

Al momento della presentazione della dichiarazione dei redditi mod. 760/83 si deve procedere al versamento a saldo della addizionale, limitatamente a quella relativa all'imposta locale sui redditi, tenuto conto di quanto già detto in precedenza in ordine all'addizionale all'IRPEG.

La società pertanto deve:

considerare il rigo relativo all'ILOR dovuta per il periodo di imposta 1982 (rigo 05 del mod. 760/M-A o rigo 32 del mod. 760/M-B);

non procedere ad alcuna operazione se l'ammontare ivi riportato è pari o inferiore a L. 131.000; se è superiore, invece, a detto limite, si deve calcolare l'8 % a titolo di addizionale;

sottrarre dall'importo dell'addizionale come sopra ottenuto, arrotondato alle L. 1.000 con i criteri in precedenza indicati, l'ammontare dell'addizionale eventualmente corrisposta a titolo provvisorio: qualora la differenza ottenuta sia almeno pari a L. 1.000 la stessa andrà versata con le modalità di cui al punto successivo.

Nel mod. 760 è stato inserito un nuovo quadro (760/M-C) nel quale vanno riportati gli estremi dei versamenti d'acconto e a saldo dell'addizionale effettuati dai contribuenti.

3. — *Termini e modalità di versamento in esattoria.*

Come accennato al punto 3 del § I per la riscossione dell'addizionale straordinaria trovano applicazione le disposizioni concernenti le imposte cui l'addizionale stessa inerisce. Pertanto, il versamento dell'addizionale relativa all'IRPEG e all'ILOR dovuta dai soggetti indicati nell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 598, deve essere eseguito all'esattoria delle imposte competente secondo il domicilio fiscale del versante.

Come già evidenziato nella circolare n. 6 del 26 gennaio 1982, non sono stati predisposti specifici moduli, così che per il versamento dell'addizionale dovranno essere utilizzati i moduli in uso per il pagamento dell'IRPEG e dell'ILOR, debitamente integrati con i sottoindicati numeri di codice esattoriale, istituiti per ogni causale di versamento:

2115 - addizionale all'IRPEG - acconto;

3105 - addizionale all'ILOR persone giuridiche - saldo;

3115 - addizionale all'ILOR persone giuridiche - acconto.

Il codice 2105 istituito per il pagamento dell'addizionale all'IRPEG a saldo sarà utilizzato solo dalle società ed enti che non rientrano nell'esonero disposto dall'art. 6 del decreto-legge n. 688 (società ed enti con esercizio sociale chiuso anteriormente al 1° agosto 1982).

Il versamento dell'addizionale contraddistinta dai menzionati numeri di codice deve essere eseguito separatamente da qualunque altro versamento di imposte. Si raccomanda la più scrupolosa osservanza di tale disposizione, necessaria per le esigenze di contabilità degli esattori.

Per il pagamento dell'addizionale vanno utilizzate le medesime distinte e gli stessi bollettini di conto corrente postale previsti per il pagamento del tributo principale integrando, in maniera chiara, gli stampati con i suindicati numeri di codice relativi ad ogni causale di pagamento.

Le distinte da utilizzare per i versamenti in esattoria dell'addizionale straordinaria sono le seguenti:

mod. 11 (doppia fascia colore rosa) per l'addizionale contraddistinta dal codice 2115;

mod. 15 (doppia fascia colore marrone) per l'addizionale contraddistinta dai codici 3105 e 3115.

Per il pagamento mediante conto corrente postale, i bollettini da utilizzare allo scopo sono i seguenti:

mod. 10 (doppia fascia colore rosa) per l'addizionale contraddistinta dal codice 2115;

mod. 14 (doppia fascia colore marrone) per l'addizionale contraddistinta dai codici 3105 e 3115.

Le attestazioni rilasciate dall'esattore, ovvero le attestazioni del versamento in conto corrente postale, andranno allegate alle relative dichiarazioni, analogamente a quanto già avviene per la dimostrazione del pagamento delle imposte a saldo o in acconto.

Per quanto concerne gli adempimenti di competenza dell'esattore, si rinvia alle disposizioni contenute al punto 7 della circolare n. 6/1982.

§ III. — SANZIONI

Per il ritardato, insufficiente od omesso versamento della addizionale, sia mediante delega bancaria che in esattoria, si applicano le stesse sanzioni previste dall'art. 92 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, a proposito delle imposte principali.

In particolare, per l'omesso o ritardato versamento delle addizionali relative all'ILOR e all'IRPEG dovute a titolo di acconto dalle persone fisiche, dalle società di persone e dalle società ed enti soggetti all'IRPEG, si applica la sopratassa del 15 %, ridotta al 3 % se il ritardo è contenuto nei tre giorni dal termine di scadenza. Per l'omesso o ritardato versamento delle addizionali, quali emergono dalla dichiarazione, si applica la sopratassa del 40 % (ridotta al 3 % come sopra), che si cumula con quella del 15 % qualora la somma non versata a titolo di acconto non venga versata, o venga versata con ritardo in sede di dichiarazione.

All'irrogazione delle sopratasse e alla determinazione degli interessi dovuti a norma dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 nella misura del 12 % in ragione d'anno della somma non versata o versata in ritardo provvede l'ufficio delle imposte in sede di esame delle dichiarazioni.

La Banca d'Italia e il Banco di Sicilia sono pregati di comunicare il contenuto della presente circolare ai propri uffici; l'ABI e l'ANERT ai propri associati.

Le intendenze di finanza che, unitamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette, accuseranno ricevuta della circolare stessa a questo Ministero, sono pregate di trasmetterne copia agli uffici delle imposte.

Il Ministro: FORMICA

(5365)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi a posti di personale scientifico tecnico

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II (personale-concorsi), numeri 23, 24 e 25, in data rispettivamente 8, 9 e 10 novembre 1982, vengono pubblicati i seguenti bandi di concorso:

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la residenza e le infrastrutture sociali - Bari.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di radioastronomia - Bologna.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di radioastronomia - Bologna.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di tecniche spettroscopiche - Messina.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di tecniche spettroscopiche - Messina.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di ricerche per le attività terziarie - Napoli.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto di ricerche sull'economia mediterranea - Napoli.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di acustica « O.M. Corbino » - Roma.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di acustica « O.M. Corbino » - Roma.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerche sulla popolazione - Roma.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per i problemi dell'orogeno delle Alpi orientali - Padova.

Quindici concorsi pubblici, per soli esami, a complessivi cinquantasei posti di assistente del ruolo amministrativo del Consiglio nazionale delle ricerche.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al Centro di studi sulle applicazioni di tecnologie avanzate nel campo dell'idrogeologia - Bari.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la elaborazione di segnali ed immagini - Bari.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la elaborazione di segnali ed immagini - Bari.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio per la fisica delle macromolecole - Bologna.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto internazionale di vulcanologia - Catania.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la chimica e la tecnologia dei materiali polimerici - Catania.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per lo studio delle sostanze naturali di interesse alimentare e chimico farmaceutico - Catania.

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per lo studio delle sostanze naturali di interesse alimentare e chimico farmaceutico - Catania.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati al centro di studio sul miglioramento genetico degli ortaggi - Portici.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato al centro di studio sul miglioramento genetico degli ortaggi - Portici.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per le applicazioni delle tecniche chimiche avanzate ai problemi agrobiologici - Sassari.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per le applicazioni delle tecniche chimiche avanzate ai problemi agrobiologici - Sassari.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per l'applicazione delle tecniche chimiche avanzate ai problemi agrobiologici - Sassari.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnati all'istituto per le applicazioni delle tecniche chimiche avanzate ai problemi agrobiologici - Sassari.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la chimica di molecole di interesse biologico - Arco Felice (Napoli).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la chimica di molecole di interesse biologico - Arco Felice (Napoli).

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la chimica di molecole di interesse biologico - Arco Felice (Napoli).

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerche su tecnologia dei polimeri e reologia - Sezione di Brindisi.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerche su tecnologia dei polimeri e reologia - Sezione di Brindisi.

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto per la chimica e la tecnologia dei materiali polimerici - Catania.

Concorso pubblico, per esami, ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di struttura della materia - Frascati.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di struttura della materia - Frascati.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di assistente del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di struttura della materia - Frascati.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di struttura della materia - Frascati.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di struttura della materia - Frascati.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di struttura della materia - Frascati.

Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di studi sulla ricerca e documentazione scientifica - Roma.

Si comunica che il termine per la presentazione delle domande scadrà il trentesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e che, per qualsiasi altra informazione, gli interessati possono rivolgersi al servizio concorsi, borse di studio ed incarichi, piazzale A. Moro, 7 - 00100 Roma.

(5344)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE ASSISTENZA AGENTI RAPPRESENTANTI COMMERCIO

Concorsi pubblici, per esami, a posti di attuario di collaboratore tecnico e di archivista dattilografo

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle vigenti norme regolamentari, un concorso pubblico, per esami, ad un posto di attuario nella prima qualifica del ruolo professionale, classe iniziale, dell'ENASARCO, ente di diritto pubblico, con sede in Roma alla via Antoniotto Usodimare n. 29.

Requisiti:

diploma di laurea in scienze statistiche ed attuariali;

abilitazione all'esercizio della professione ed iscrizione al relativo albo professionale;

età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Prove d'esame:

Gli esami consisteranno:

a) in due prove scritte che verteranno sulle seguenti materie:

1) matematica finanziaria ed attuariale;

2) tecnica delle assicurazioni sociali;

b) in una prova orale che verterà sulle materie di cui al punto *a*) e su diritto pubblico, diritto del lavoro e legislazione sociale, statistica economica e demografica, statistica metodologica.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, secondo lo schema allegato al bando di concorso, corredata di autentica della firma dell'aspirante, dovranno pervenire in piego raccomandato o essere presentate a mano (dalle ore 11 alle ore 12 dei giorni non festivi) alla Direzione generale dell'ENASARCO - Servizio del personale - Via Antoniotto Usodimare n. 29 - Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La sede di servizio è Roma; per nessun motivo verranno adottati provvedimenti di trasferimento a domanda fuori della predetta sede.

Gli aspiranti dovranno strettamente attenersi alle norme del bando di concorso che è in visione presso il servizio del personale della Direzione generale e presso gli uffici periferici dell'ente.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle vigenti norme regolamentari, un concorso pubblico, per esami, ad un posto di collaboratore tecnico nel ruolo tecnico, classe iniziale, dell'ENASARCO, ente di diritto pubblico, con sede in Roma alla via Antoniotto Usodimare n. 29.

Requisiti:

diploma di laurea in informatica o in matematica o in fisica o in ingegneria o in scienze statistiche ed attuariali o in economia e commercio;

età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Prove d'esame:

Gli esami consisteranno:

a) in due prove scritte che verteranno sulle seguenti materie:

1) teoria ed applicazione delle macchine calcolatrici;

2) teoria e sistemi di programmazione;

3) tecnica della programmazione;

b) in una prova orale che verterà sulle materie di cui al punto *a*) nonché su:

1) diritto del lavoro e legislazione sociale;

2) disciplina giuridica e attività dell'ENASARCO.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, secondo lo schema allegato al bando di concorso, corredata di autentica della firma dell'aspirante, dovranno pervenire in piego raccomandato o essere presentate a mano (dalle ore 11 alle ore 12 dei giorni non festivi) alla Direzione generale dell'ENASARCO - Servizio del personale - Via Antoniotto Usodimare n. 29 - Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La sede di servizio è Roma; per nessun motivo verranno adottati provvedimenti di trasferimento a domanda fuori della predetta sede.

Gli aspiranti dovranno strettamente attenersi alle norme del bando di concorso che è in visione presso il servizio del personale della Direzione generale e presso gli uffici periferici dell'ente.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70, e delle vigenti norme regolamentari, un concorso pubblico, per esami, a quaranta posti di archivista-dattilografo nel ruolo amministrativo, classe iniziale, dell'ENASARCO, ente di diritto pubblico, con sede in Roma alla via Antoniotto Usodimare n. 29.

Requisiti:

diploma di istruzione secondaria di primo grado;

età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Prove d'esame:

Gli esami consisteranno in:

a) prova pratica di dattilografia;

b) prova orale su nozioni di legislazione sociale, elementi di educazione civica ed elementi di matematica e geometria;

c) prova pratica facoltativa di stenografia.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, secondo lo schema allegato al bando di concorso, corredate di autentica della firma dell'aspirante, dovranno pervenire in piego raccomandato o essere presentate a mano (dalle ore 11 alle ore 12 dei giorni non festivi) alla Direzione generale dell'ENASARCO - Servizio del personale - Via Antoniotto Usodimare n. 29 - Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

La sede di servizio è Roma; per nessun motivo verranno adottati provvedimenti di trasferimento a domanda fuori della predetta sede.

Gli aspiranti dovranno strettamente attenersi alle norme del bando di concorso che è in visione presso il servizio del personale della Direzione generale e presso gli uffici periferici dell'ente.

E' indetto, ai sensi dell'art. 5 della legge 20 marzo 1975, n. 70 e delle vigenti norme regolamentari, un concorso pubblico, per esami, a sedici posti di archivista-dattilografo nel ruolo amministrativo, classe iniziale, dell'ENASARCO, ente di diritto pubblico, con sede in Roma alla via Antoniotto Usodimare n. 29.

I suddetti posti sono ripartiti tra gli uffici siti nelle località di seguito indicate:

Località	Numero dei posti
Ancona	1
Bari	1
Bologna	1
Brescia	1
Catania	1
Catanzaro	1
Firenze	1
Genova	1
Livorno	1
Milano	2
Padova	1
Pescara	1
Torino	1
Trento	1
Verona	1

Requisiti:

diploma di istruzione secondaria di primo grado;

età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Prove d'esame:

Gli esami consisteranno in:

a) prova pratica di dattilografia;

b) prova orale su nozioni di legislazione sociale, elementi di educazione civica ed elementi di matematica e geometria;

c) prova pratica facoltativa di stenografia.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo, secondo lo schema allegato al bando di concorso, corredate di autentica della firma dell'aspirante, dovranno pervenire in piego raccomandato o essere presentate a mano (dalle ore 11 alle ore 12 dei giorni non festivi) alla Direzione generale dell'ENASARCO - Servizio del personale - Via Antoniotto Usodimare n. 29 - Roma, entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Ai candidati immessi in servizio non saranno concessi trasferimenti a domanda dall'ufficio cui verranno assegnati per almeno cinque anni dalla data di assunzione.

Gli aspiranti dovranno strettamente attenersi alle norme del bando di concorso che è in visione presso il servizio del personale della Direzione generale e presso gli uffici periferici dell'ente.

(5347)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso ad un posto di tecnico coadiutore presso l'Università degli studi di Bari

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per la ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di magistero:

istituto di geografia . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Bari, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Bari.

(5395)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Milano

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sotto indicato:

Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di clinica chirurgica generale e terapia chirurgica V . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post-elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Milano, via Festa del Perdono n. 7, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Milano.

(5396)

Diari delle prove di esame di concorsi a posti di ricercatore universitario presso l'Università di Bologna

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di farmacia, gruppo di discipline n. 76, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di farmacia, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 29 novembre 1982, ore 10;

seconda prova scritta: 30 novembre 1982, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 115, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, istituto di elettrotecnica industriale, viale Risorgimento, n. 2, Bologna, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 1° dicembre 1982, ore 10;

seconda prova scritta: 2 dicembre 1982, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di chimica industriale, gruppo di discipline n. 83, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di chimica industriale, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 dicembre 1982, ore 10;

seconda prova scritta: 4 dicembre 1982, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, gruppo di discipline n. 76, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 3 dicembre 1982, ore 9;

seconda prova scritta: 4 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 123, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, istituto di elettrotecnica industriale, facoltà di ingegneria, viale Risorgimento, 2, Bologna, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 9 dicembre 1982, ore 14,30;

seconda prova scritta: 10 dicembre 1982, ore 10.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di medicina veterinaria, gruppo di discipline n. 152, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di medicina veterinaria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 14 dicembre 1982, ore 9;

seconda prova scritta: 15 dicembre 1982, ore 9.

Le prove di esame del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di ricercatore universitario presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di ingegneria, gruppo di discipline n. 102, il cui avviso è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 13 maggio 1982, si svolgeranno presso l'Università degli studi di Bologna, facoltà di ingegneria, secondo il seguente calendario:

prima prova scritta: 10 gennaio 1983, ore 9;

seconda prova scritta: 11 gennaio 1983, ore 9.

(5366)

MINISTERO DEL TESORO

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a trenta posti di coadiutore della ex carriera esecutiva delle direzioni provinciali del tesoro, ruolo del personale amministrativo.

Il diario della prova scritta del concorso per esami, a trenta posti di coadiutore della ex carriera esecutiva delle Direzioni provinciali del tesoro, ruolo del personale amministrativo, indetto con decreto ministeriale 3 agosto 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 del 24 settembre 1982, e riservato alle sedi della regione Lombardia, non è stato ancora fissato per la difficoltà di reperire, in breve tempo, una idonea sede di esame.

Ulteriori informazioni verranno comunicate tramite pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 gennaio 1983.

(5431)

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso, per esame teorico-pratico, a quindici posti di procuratore dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, contenente modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035;

Visto il testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e regolamento 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, n. 271;

Vista la legge 19 febbraio 1981, n. 27;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso, per esame teorico-pratico, a quindici posti di procuratore dello Stato.

Uno di tali posti è riservato ai concorrenti in possesso di attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca non scaduto di validità e rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 (modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327).

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, sempreché in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, salvo quanto disposto dall'articolo seguente circa il requisito dell'età, coloro che sono in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.

Art. 3.

I candidati che non siano impiegati statali di ruolo non debbono avere superato il trentesimo anno di età, salvo le deroghe stabilite dalle vigenti disposizioni.

Non sono ammessi coloro che precedentemente per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nell'esame di concorso anzidetto.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 4 per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età che deve sussistere alla data del presente decreto.

Art. 4.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la relativa domanda in carta da bollo, nella quale devono dichiarare:

a) la data ed il luogo di nascita ed il possesso degli eventuali titoli per la proroga del limite massimo di età;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne riportate;

e) il possesso della laurea in giurisprudenza;

f) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

g) il possesso dell'attestato di conoscenza delle lingue italiana e tedesca non scaduto di validità e rilasciato ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1982, n. 327 (per gli aspiranti al posto riservato indicato nel secondo comma del precedente art. 1);

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera siano trasmesse le eventuali comunicazioni.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio di dieci giorni dall'espletamento di detta prova, i documenti redatti nelle prescritte forme e attestanti il possesso degli eventuali titoli che diano diritto a precedenza o a preferenza nella nomina, in base alle vigenti disposizioni.

Art. 6.

La graduatoria è approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di trenta giorni a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una università italiana;

2) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superati i trenta anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite massimo di età);

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato generale del casellario giudiziale;

5) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza o da un medico militare o dalla competente unità sanitaria locale, dal quale risulti espressamente dichiarato che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali o da difetti particolarmente dell'udito o della favella che impediscano od ostacolino il perfetto esercizio delle funzioni di procuratori dello Stato e dal quale risulti, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837, l'eseguito accertamento sierologico del sangue;

6) certificato dal quale risulti il godimento dei diritti politici;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare o del foglio di congedo illimitato ovvero certificato di esito di leva debitamente vidimato o di iscrizione nelle liste di leva;

8) attestato di cui al secondo comma del precedente articolo 1 (limitatamente ai concorrenti che ne abbiano dichiarato il possesso).

I documenti debbono essere redatti in lingua italiana su regolare carta bollata; quelli indicati ai numeri 3), 4), 5), 6), debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella dell'invito dell'amministrazione, di cui al secondo comma.

Gli impiegati statali di ruolo debbono presentare nello stesso termine il certificato sanitario di cui al n. 5), il diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una università italiana e la copia integrale dello stato matricolare (servizi civili) rilasciato dall'amministrazione dalla quale dipendono, su carta da bollo.

Art. 7.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite d'ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

Non sono, altresì, prese in considerazione le domande nelle quali risulti omessa od incompleta la dichiarazione del possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 3 e 4 e l'autenticazione della firma in calce.

L'Avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'amministrazione per l'accertamento della idoneità fisica al servizio.

L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Art. 8.

L'esame consta di tre prove scritte e di una orale, di carattere prevalentemente pratico. Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura, vertono: una sul diritto civile e commerciale, un'altra sul diritto e la procedura penale, e la terza sulla procedura civile.

La prova orale comprende il diritto civile, il commerciale, il penale, l'amministrativo, il finanziario, il diritto del lavoro, la procedura civile e procedura penale.

Le prove scritte si svolgeranno in Roma, ovvero ove ne ricorrano i presupposti, nelle altre sedi che ai sensi dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, n. 271, saranno indicate con successivo atto.

Con apposito avviso, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, verranno resi noti il luogo, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte; pertanto ai candidati ammessi a sostenere le predette prove non sarà data comunicazione alcuna di tale avviso.

Il diario delle prove orali sarà fissato dalla commissione giudicatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, da 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le modifiche di cui agli articoli 3 e 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1972, n. 211, e del decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1980, n. 271.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata, con firma autenticata dell'aspirante;
b) tessera postale;
c) porto d'armi;
d) patente automobilistica;
e) passaporto;
f) carta d'identità;
g) tessera ferroviaria.

Art. 9.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta da un avvocato dello Stato con classe di stipendio non inferiore alla terza, con funzioni di presidente, e da due avvocati dello Stato alla terza o alla seconda classe di stipendio, nonché da un magistrato della corte d'appello, da un avvocato e da un professore ordinario o straordinario in materie giuridiche nelle università, designati rispettivamente dal presidente della corte d'appello, dal presidente del Consiglio nazionale forense, dal competente rettore, nel termine di trenta giorni dalla data richiesta. Trascorso il termine suddetto senza che siano pervenute le designazioni, anche i componenti estranei all'Avvocatura dello Stato sono scelti dall'Avvocato generale.

Un procuratore dello Stato disimpegna le funzioni di segretario della commissione e redige i verbali delle adunanze, che sono firmati dal presidente e dal segretario.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale.

Per ogni prova la somma dei punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei punti, in ciascuna delle prove scritte.

La prova orale non si intenderà superata se il candidato non avrà conseguito la votazione di almeno sei decimi.

La classificazione dei candidati è determinata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale.

La commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 120.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei dichiarati idonei sono pubblicate nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia; di tale pubblicazione si dà notizia mediante avviso inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, l'Avvocato generale dello Stato pronuncia definitivamente, sentita la commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 10.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati procuratori dello Stato, con lo stipendio annuo lordo di L. 10.171.930, oltre gli emolumenti di cui all'art. 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103.

Art. 11.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e, a norma degli articoli 3 e 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nonché nei Bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 9 ottobre 1982

L'Avvocato generale: MANZARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *novembre* 1982
Registro n. 10 *Presidenza, foglio n.* 78

(5382)

CONCORSI PUBBLICATI NELLA PARTE SECONDA

Nella *Gazzetta Ufficiale*, parte seconda, n. 307 dell'8 novembre 1982, sono stati pubblicati i seguenti avvisi di concorso:

Istituto neurologico « C. Besta », in Milano: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di testista di orientamento.

Automobile club di Pistoia: Aumento del numero dei posti e riapertura dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, per esami, a posti di archivista dattilografo.

Ospedale civile di Lipari: Concorso pubblico, per titoli ed esami, a posti di tecnico di laboratorio di analisi e di infermiere professionale.

Istituto zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, in Portici: Concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di coadiutore dattilografo.

REGIONI

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1982, n. **78.**

Attuazione del quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50 (Turismo).

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 13 *ottobre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Le disponibilità finanziarie per il fondo di rotazione di cui all'art. 8 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50, ammontanti a L. 8.549.476.447, sono ripartite nel modo seguente:

a) alle comunità montane viene attribuita, in attuazione del quarto comma dell'art. 4 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50, la complessiva somma di L. 4.275.000.000;

b) la restante somma di L. 4.274.476.447 viene utilizzata dalla giunta regionale per gli investimenti di cui all'art. 2 della legge regionale 28 aprile 1981, n. 9.

L'attribuzione a ciascuna comunità montana della quota-parte della somma di cui alla lettera *a*) del precedente comma viene effettuata con atto amministrativo del consiglio regionale che deve assicurare l'osservanza delle previsioni contenute nell'ultimo comma dell'art. 17 della legge regionale 4 giugno 1980, n. 50 e nel secondo comma dell'art. 19 della legge regionale 13 maggio 1982, n. 28, concernente il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1982.

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 settembre 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1982, n. **79.**

Normativa per gli insediamenti in zone agricole.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 13 *ottobre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La presente legge, in via transitoria e fino ad un anno dall'entrata in vigore della legge urbanistica regionale, disciplina gli insediamenti edilizi da realizzarsi nelle zone agricole della Regione, ai fini della tutela delle risorse agricole del territorio e dello sviluppo delle attività produttive agricole, anche mediante idonee forme di insediamento degli addetti alle attività medesime.

Art. 2.

I comuni interessati, per le loro caratteristiche e potenzialità di sviluppo nel settore agrario, individuano mediante gli strumenti urbanistici comunali «zone di insediamento agricolo», tenendo conto delle omogenee e prevalenti qualificazioni produttive del territorio dal punto di vista agrario.

Art. 3.

Nelle zone di insediamento agricolo l'edificazione è regolata in conformità ai criteri ed ai limiti massimi di edificabilità stabiliti dai successivi articoli 5, 6 e 7.

Art. 4.

Nell'ambito delle zone di insediamento agricolo di cui al precedente art. 2 gli strumenti urbanistici comunali definiscono le quantità massime di edificazione di cui ai successivi articoli 5, 6 e 7 in relazione alle caratteristiche e potenzialità di utilizzazione agricola del territorio ed al rispetto delle caratteristiche ambientali.

Art. 5.

L'utilizzazione edificatoria residenziale dei suoli agricoli è ammessa esclusivamente per residenze strettamente necessarie alla conduzione del fondo.

L'indice di edificabilità massima fondiaria è di 0,03 metri cubi per metro quadrato.

L'unità minima aziendale ai fini del rilascio della concessione di utilizzazione edificatoria è di un ettaro.

La volumetria massima di ogni singolo edificio residenziale è di 800 mc.

Al fine di soddisfare le esigenze delle famiglie coltivatrici con i requisiti di cui al seguente comma settimo, è consentito l'accorpamento dei fondi rustici di proprietà non contigue, purchè facenti parte della stessa unità aziendale e compresi all'interno del territorio del medesimo comune, o di comuni contermini.

Nel caso in cui l'applicazione dell'indice di edificabilità risultante dalle disposizioni della prima parte del presente articolo non consenta la realizzazione di un alloggio adeguato al nucleo familiare del richiedente, è ammessa una maggiorazione di volume di 80 mc per ogni componente effettivo della famiglia, fino al raggiungimento di un massimo complessivo di 800 metri cubi di residenza.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del precedente comma quinto sono considerate coltivatrici le famiglie dei coltivatori diretti proprietari e dei coltivatori diretti affittuari mezzadri, coloni, in forma singola od associata, in possesso dei requisiti di imprenditori agricoli a titolo principale di cui all'art. 4 della legge regionale n. 12/1979.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma quinto la composizione delle famiglie dovrà essere comprovata da idonea certificazione anagrafica.

I benefici di cui al comma quinto possono essere usufruiti una sola volta in ogni singola unità aziendale.

Gli edifici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere oggetto di intervento di manutenzione straordinaria e di ristrutturazione anche se di dimensioni superiori a quelle indicate nei precedenti commi, purchè vengano mantenute alla destinazione agricola.

La destinazione agricola del fondo, dell'immobile e delle sue pertinenze viene trascritta sul pubblico registro immobiliare unitamente agli atti di autorizzazione o concessione di cui ai precedenti commi, a cura del comune ed a spese dell'interessato.

Per le finalità stabilite nei precedenti commi, ogni comune deve dotarsi di un pubblico registro sul quale vanno iscritti i dati catastali dei terreni asserviti per le costruzioni realizzate a norma della presente legge, che non possono essere computati per successive iniziative edilizie.

Gli immobili costruiti in applicazione della presente legge, devono conservare la destinazione agricola per dieci anni dalla data del rilascio del certificato di abitabilità o di agibilità.

Art. 6.

Sono considerati manufatti connessi alla conduzione del fondo i ricoveri per attrezzi e macchinari e per gli animali gli impianti fissi di protezione dei prodotti, i silos e le altre opere di stoccaggio, gli impianti energetici, di irrigazione e di smaltimento.

Tali manufatti possono essere realizzati anche indipendentemente dalla presenza di edifici con destinazione residenziale.

Il loro volume non concorre alla formazione degli indici di cui all'articolo precedente.

E' consentita una superficie utile corrispondente ad un indice massimo di utilizzazione di 200 mq per ettaro e comunque non superiore a 600 mq.

Art. 7.

Nei suoli agricoli sono ammessi impianti e manufatti edilizi a fini produttivi destinati alla lavorazione e trasformazione dei prodotti agricoli ed alla produzione zootecnica, secondo le seguenti indicazioni:

a) rapporto di copertura non superiore ad 1/4 del lotto di pertinenza dell'impianto

b) distacchi tra fabbricati non inferiori a metri 20;

c) distacchi dai cigli stradali non inferiori a quelli fissati dal decreto ministeriale 1° aprile 1968, n. 1044;

d) parcheggi in misura non inferiore ad un ventesimo dell'area coperta;

e) distanza degli insediamenti abitativi esistenti e previsti dagli strumenti urbanistici e dalle sorgenti non di esclusiva utilizzazione del fondo, non inferiore a metri 300, da elevare a metri 500 per gli allevamenti suinicoli industriali.

Art. 8.

In assenza dello strumento urbanistico comunale l'utilizzazione edificatoria ai fini residenziali, al di fuori dei perimetri dei centri abitati, è regolata dalle disposizioni dell'art. 5, commi primo, secondo, terzo, quarto, decimo e undicesimo.

Nelle ipotesi di cui al comma precedente l'indice di edificabilità fondiario è stabilito in un massimo di 0,03 mc/mq e la dimensione dell'unità minima aziendale di un ettaro.

Nel caso di famiglie coltivatrici dirette, possedenti i requisiti di cui all'art. 5, comma settimo, valgono inalterate le disposizioni di cui al medesimo articolo, commi primo, secondo, terzo quarto, quinto e sesto.

Art. 9.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 settembre 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1982, n. 80.

Denuncia dei prezzi da applicarsi negli esercizi alberghieri.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 13 *ottobre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di favorire le esigenze del turismo invernale in Abruzzo, il termine per la presentazione della denuncia dei prezzi da applicarsi negli esercizi alberghieri della Regione è fissato alla data del 15 settembre di ogni anno.

I prezzi hanno validità dal successivo 1° dicembre e fino al 30 novembre dell'anno seguente.

Restano invariate le altre disposizioni in materia previste dalla legge 26 marzo 1936, n. 526, e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 2.

Le disposizioni di cui all'art. 1, secondo comma, della presente legge trovano applicazione già con riferimento ai prezzi denunciati entro il 15 ottobre 1982 a valere per l'anno 1983.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 settembre 1982

NENNA D'ANTONIO

LEGGE REGIONALE 16 settembre 1982, n. **81.**

Riconoscimento in presidio pubblico del centro per l'assistenza ai poliomielitici e minorati fisici in Avezzano.

(*Pubblicata nel* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 39 *del* 13 *ottobre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2, primo comma, punto 4, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, la regione Abruzzo riconosce quale presidio pubblico multizonale il «Centro per l'assistenza ai poliomielitici e minorati fisici» in Avezzano, amministrato dalla omonima fondazione, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 dicembre 1972.

Il centro, articolato nelle sedi di Avezzano e di Sulmona, svolge le prestazioni sanitarie di riabilitazione di cui all'art. 26 della legge 23 dicembre 1978, n. 833.

Art. 2.

La gestione del presidio è attribuita all'unità locale socio-sanitaria di Avezzano, che deve assicurare il collegamento funzionale di tale presidio con gli altri presidi e servizi della stessa unità locale e con quelli delle altre unità locali socio-sanitarie della Regione, stabilendo anche, attraverso apposite intese con le medesime unità, le modalità operative per la fruizione del servizio.

Per l'attribuzione di beni già di pertinenza dell'ente di cui al prmio comma del precedente art. 1, si applicano le norme di cui all'art. 66 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e della legge regionale 16 giugno 1980, n. 53.

Art. 3.

La pianta organica provvisoria della unità locale socio-sanitaria di Avezzano, approvata nei modi di legge, è aumentata, nelle diverse posizioni funzionali e nei profili professionali dei ruoli sanitario, professionale, tecnico e amministrativo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, di un numero di posti pari a quello previsto nell'organico del centro, già approvato alla data del 30 giugno 1982.

Per il trasferimento e l'iscrizione nei ruoli nominativi regionali del personale in servizio presso il presidio di cui alla presente leggi, si applicano le norme di cui all'art. 68 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e della legge regionale 4 giugno 1980, n. 51.

Gli adempimenti previsti dalla richiamata legge regionale devono essere effettuati, per il personale di cui al precedente comma, con riferimento alla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 4.

La presente legge non comporta oneri aggiuntivi oltre a quelli sostenuti dal centro di cui al precedente art. 1, già finanziati con la quota del fondo sanitario regionale.

L'unità locale socio-sanitaria di Avezzano terrà un apposito conto di gestione per il presidio di cui alla presente legge, allegato alla contabilità dell'unità locale socio-sanitaria medesima.

Le istruzioni per la tenuta del conto di cui al precedente comma sono impartite dalla giunta regionale.

Art. 5.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, addì 16 settembre 1982

NENNA D'ANTONIO

(5193)

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 4 settembre 1982, n. **55.**

Interventi diretti a facilitare l'acquisizione di immobili da destinare ad alloggi e servizi per le Forze armate.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione dell'*8 *settembre* 1982)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

In attuazione delle leggi 18 agosto 1978, n. 497 e 28 febbraio 1981, n. 47, la Regione promuove l'acquisizione e la costruzione, anche mediante interventi di recupero, di alloggi di servizio da destinare agli appartenenti alle Forze armate, al fine di consentire contemporaneamente ai comuni l'attuazione di interventi di edilizia economico-popolare su aree e fabbricati demaniali del Ministero della difesa.

Art. 2.

La giunta regionale richiede e riceve le indicazioni del Ministero della difesa con le quali:

a) vengono individuati gli immobili anche demaniali che il Ministero intende alienare al fine di procedere all'acquisizione ed alla costruzione di alloggi di servizio da destinare ai propri dipendenti;

b) viene determinato il valore degli immobili di cui alla precedente lettera *a)*, secondo le valutazioni dell'ufficio tecnico erariale, effettuate, ai sensi del quinto comma dell'art. 46-*ter* della legge 5 agosto 1978, n. 457.

Sulla base delle indicazioni ricevute, la giunta regionale:

1) verifica la disponibilità dei comuni ad acquisire, sulla base del valore indicato, gli immobili di cui alla lettera *a*) del comma precedente, al fine di utilizzare gli stessi per gli interventi di edilizia economica e popolare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni ed integrazioni; tale disponibilità va manifestata con deliberazione del consiglio comunale con la quale il comune si impegni ad adottare, entro sei mesi dall'avvenuta acquisizione degli immobili, un piano di zona per l'edilizia economica e popolare comprendente gli immobili stessi; ad inserire l'intervento, ove ciò sia necessario per la sua realizzazione, nel successivo programma pluriennale di attuazione o nel primo successivo aggiornamento di quello vigente; ad utilizzare gli immobili a fini prevalenti di edilizia economico-popolare ed a servizi ed attrezzature pubbliche, nonchè restituire il contributo assegnato dalla Regione nei modi e nei termini previsti dal successivo art. 5;

2) verfica la disponibilità di imprese di costruzione o loro consorzi, di enti pubblici o di soggetti privati a cedere al Ministero della difesa alloggi realizzati o da realizzare, preferibilmente nell'ambito di piani di zona di cui alla legge n. 167/62; tale disponibilità deve essere manifestata mediante la sottoscrizione di una proposta di cessione al Ministero della difesa degli alloggi e delle aree, la quale deve essere dichiarata irrevocabile per un periodo non inferiore a sei mesi e deve indicare il prezzo richiesto per la cessione, le modalità di pagamento e ogni altro patto accessorio;

3) verifica la congruità del valore determinato ai sensi della lettera *b*) del precedente primo comma, nonchè del prezzo richiesto ai sensi del punto 2) del presente comma;

4) verifica la disponibilità del Ministero della difesa ad acquistare gli alloggi e le aree, di cui è stata proposta la cessione ai sensi del punto 2) del presente comma;

5) decide in quali casi intervenire alla stipulazione del relativo contratto, secondo quanto stabilito dal successivo art. 3.

Art. 3.

Nel caso in cui il Ministero della difesa si determini ad acquisire le aree e gli alloggi offerti in cessione e alienare gli immobili anche demaniali di cui al primo comma, lettera *a*) del precedente art. 2, il presidente della giunta regionale o, l'assessore competente se delegato, interviene alla stipulazione del relativo contratto, il quale deve prevedere:

a) il trasferimento ai comuni interessati, della proprietà degi immobili alienati dal Ministero della difesa;

b) l'acquisizione, da parte del Ministero della difesa, delle abitazioni e delle aree da utilizzare per il soddisfacimento del fabbisogno di alloggi di servizio;

c) il versamento da parte della Regione, ai soggetti che trasferiscono al Ministero della difesa la proprietà delle aree e degli alloggi, del relativo prezzo di cessione;

d) l'assunzione dell'obbligo da parte dei comuni che acquisiscono la proprietà degli immobili alienati dal Minstero della difesa, di rimborsare alla Regione l'importo corrispondente al relativo prezzo d'acquisto, nei termini e con le modalità previsti dal successivo art. 5;

e) la determinazione degli eventuali conguagli, ai sensi del quarto comma dell'art. 46-*ter* della legge n. 457/78.

Art. 4.

Il consiglio regionale, nel piano di riparto dei fondi previsti dall'art. 45 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, individua prioritariamente quali beneficiari i comuni che hanno contratto l'impegno di cui al precedente art. 2, secondo comma, punto 1), assegnando loro somme pari a quanto erogato dalla Regione per l'acquisto degli immobili, limitatamente alle quote da essi adibite ad edilizia economico-popolare.

Art. 5.

Ad avvenuta sottoscrizione del contratto di cui al precedente art. 3, la giunta regionale provvede, con propria deliberazione, all'assegnazione ai soggetti che trasferiscono al Ministero della

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10, presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni *come da norme riportate nella testata della parte seconda, si* ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO — 1982

Tipo	ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA	
I	Abbonamento ai soli *fascicoli ordinari,* compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, senza supplementi ordinari:	
	annuale	L. 72.000
	semestrale	L. 40.000
II	Abbonamento ai *fascicoli ordinari,* compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* con esclusione di quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi e alle specialità medicinali:	
	annuale	L. 100.000
	semestrale	L. 55.000
III	Abbonamento ai *fascicoli ordinari,* compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi ai *concorsi:*	
	annuale	L. 96.000
	semestrale	L. 53.000
IV	Abbonamento ai *fascicoli ordinari,* compresi gli indici mensili ed i fascicoli settimanali della Corte costituzionale, inclusi i *supplementi ordinari* relativi alle *specialità medicinali:*	
	annuale	L. 85.000
	semestrale	L. 47.000
V	Abbonamento completo ai *fascicoli ordinari,* agli indici mensili, ai fascicoli settimanali della Corte costituzionale ed a *tutti i tipi* dei *supplementi ordinari:*	
	annuale	L. 165.000
	semestrale	L. 92.000
VI	Abbonamento annuale ai soli *supplementi ordinari* relativi alle *leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato*	L. 30.000
VII	Abbonamento annuale ai *supplementi ordinari,* esclusi quelli relativi alle leggi di bilancio e ai rendiconti dello Stato, ai concorsi ed alle specialità medicinali	L. 28.000
	Prezzo di vendita di un *fascicolo ordinario*	L. 400
	Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450
	Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 450

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 65.000
Abbonamento semestrale	L. 35.000

Un fascicolo L. 400 per ogni sedicesimo (sedici pagine) o frazione di esso

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per ogni informazione relativa al servizio abbonamenti telefonare ai numeri: 85082221 - 85082149.

difesa la proprietà delle aree e degli alloggi, delle somme loro spettanti quale prezzo di cessione di cui all'art. 2, secondo comma, punto 2), della presente legge.

I comuni sono tenuti a rimborsare le somme anticipate dalla Regione al momento della liquidazione a loro favare dei contributi di cui al precedente art. 4, e comunque non oltre il termine di tre anni dalla stipulazione del contratto.

Nel caso in cui non si verificassero le condizioni di cui al comma precedente, la Regione può rivelarsi nei confronti dei comuni obbligati al rimborso, sui beni disponibili di loro proprietà fino al totale soddisfacimento del proprio credito.

Art. 6.

Per le finalità previste dalla presente legge la giunta regionale è autorizzata ad anticipare, per conto dei comuni, ai soggetti di cui al precedente art. 2, secondo comma, punto 2), la somma complessiva di lire 15.000 milioni.

In relazione a quanto previsto dal precedente comma, al bilancio per l'esercizio finanziario 1982 sono apportate le seguenti variazioni:

a) stato di previsione delle entrate: al titolo IV, categoria 3, è istituito il cap. 4.3.1513 « Recupero delle somme anticipate ai comuni per l'acquisto di aree edificabili e di immobili appartenenti al demanio militare »;

b) stato di previsione delle spese: alla parte 2, ambito 4, settore 1, obiettivo 2, progetto 1, è istituito il cap. 2.4.1.2.1.1514 « Assegnazione ai comuni per l'acquisto di aree edificabili e di immobili appartenenti al demanio militare ».

Art. 7.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 4 settembre 1982

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 22 *luglio* 1982 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 26 *agosto* 1982 *prot. n.* 22802/9470).

(5350)

ERNESTO LUPO, *direttore*
VINCENZO MARINELLI, *vice direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100823090)